TRIBUNALE DI MASSA

Nel procedimento di reclamo ex artt. 624, comma 2 e 669 terdecies c.p.c. n. 329/2021 R.G.A.C.

IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri giudici

dott. Domenico Provenzano	Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri	Giudice
avv. Massimo Ginesi	Giudice onorario

sciogliendo la riserva ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il reclamo è stato esperito da Gamma s.p.a. in liquidazione, ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 30.01.2021, con la quale è stata rigettata l'istanza avanzata da quest'ultima società nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., introdotta in pendenza della procedura esecutiva immobiliare (n. 51/2019 R.G.E.) promossa da Beta s.r.l. (quale cessionaria dei crediti già vantati da Alfa s.p.a.), rappresentata in giudizio dalla procuratrice Zeta s.p.a., nei confronti della medesima odierna reclamante, in forza di due atti pubblici di mutuo fondiario - stipulati con la medesima Alfa s.p.a. e con Teta s.p.a., in seguito in quest'ultima incorporata - posti a fondamento delle pretese creditorie azionate *in executivis*, quantificate in un totale di € 357.617,20; procedura esecutiva radicata in riferimento ad un compendio immobiliare industriale adibito ad opificio manifatturiero di proprietà della società esecutata.

Zeta s.p.a. ha resistito al reclamo, instando per la conseguente conferma dell'ordinanza reclamata.

Nel procedimento di reclamo è stata evocata anche l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara (creditrice intervenuta), che non si è costituita.

****

Sulle risultanze della C.T.U. contabile espletata nel precedente incidente cautelare esecutivo

Disattesa la preliminare eccezione di "*inammissibilità*" dell'opposizione e, conseguentemente, del reclamo in esame, risultando dagli scritti difensivi in atti e dalla copiosa documentazione ad essi allegata compiuta e circostanziale allegazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese, tanto che entrambe le parti hanno avuto modo di svolgere in maniera diffusa ed approfondita le rispettive difese, va in primo luogo evidenziato che, costituisce circostanza pacificamente acquisita che le somme poste a disposizione dell'odierna reclamante attraverso i due contratti di mutuo fondiario oggetto di giudizio vennero da quest'ultima utilizzate al fine di ripianare l'esposizione debitoria risultante dalla ricostruzione contabile predisposta dalla banca in riferimento a preesistenti rapporti di conto corrente. La circostanza – in tali termini concordemente prospettata sotto il profilo fattuale da entrambe le parti (e confermata anche dalla C.T.U. esperita nel precedente procedimento incidentale cautelare, come verrà in seguito precisato) – viene in questa sede evidenziata non già in funzione valutativa dell'eccezione di nullità dei richiamati contratti di mutuo per asserita deviazione dello schema negoziale adottato rispetto alla sua funzione causale tipica (eccezione delibata dal G.E., con il provvedimento reclamato, in virtù dell'esclusione della natura di mutuo di scopo), bensì al mero fine di rimarcare il rilievo della contestazione circa la sussistenza e/o l'ammontare della suddetta controversa pregressa esposizione debitoria in capo alla società esecutata, atteso che, nell'ipotesi in cui essa risultasse non sussistere effettivamente o sensibilmente ridotta rispetto alla prospettazione della reclamata, in virtù dell'innegabile collegamento negoziale che connota i rapporti contrattuali dedotti (di conto corrente e di mutuo), il finanziamento si configurerebbe privo di causa concreta (dovendosi ragionevolmente ritenere, sulla sconta dell'analisi contabile operata dal C.T.U., che i contratti di mutuo, sempre ove fossero stati necessari, sarebbero stati stipulati per importi di gran lunga inferiori rispetto a quelli oggetto di finanziamento, ove i saldi dei conti correnti fossero stati calcolati secondo legge), ovvero, comunque, la pretesa creditoria fatta valere *in executivis* in forza dei contratti di mutuo si configurerebbe in tutto o in parte compensata dal controcredito a titolo di ripetizione di indebito conseguente all'impiego delle somme mutuate in funzione di posizioni debitorie inesistenti o significativamente inferiori rispetto a quelle in considerazione delle quali venne assunta l'iniziativa.

In tale contesto, a fronte della contestazione in ordine a tale profilo del contendere, pare innegabile l'utilità e la rilevanza ai fini della decisione della C.T.U. contabile espletata in precedente analogo procedimento di reclamo cautelare (ex art. 624 e 669 terdecies c.p.c.), a suo tempo radicato in riferimento all'ordinanza di diniego della sospensione della procedura esecutiva relativo ad altro immobile pignorato, già pendente a carico di Forti Antonio, legale rappresentante dell'odierna reclamata, quale terzo datore di ipoteca, accertamento peritale cui, non a caso, hanno fatto richiamo entrambe le parti, così come il G.E. nell'ordinanza reclamata, in funzione di cd. prova atipica, e nell'ambito del quale sono stati sottoposti ad analisi, tra gli altri, anche i rapporti di conto corrente dedotti nel presente giudizio. In proposito, non può che trovare applicazione il principio, recepito dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di contratti bancari, "*quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il Giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante*" (presupposto che nel caso di specie evidentemente non ricorre, a fronte delle stesse allegazioni difensive delle parti, per quanto appena chiarito); dovendosi considerare di "*natura esplorativa*" esclusivamente "*la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m.598314), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza*"; essendo, peraltro, "*consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, «quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191,m. 590615)*" (cfr. Cass. n. 5091/2016).

Ciò posto, alla luce della valutazione delibativa propria della procedimento in trattazione, sussistono, ex art. 624 c.p.c., gravi motivi ai fini della richiesta sospensione della procedura esecutiva, ove si consideri che il C.T.U. dott. Tizio, autorevole analista contabile e finanziario, con la relazione depositata nel già richiamato precedente analogo giudizio cautelare (cfr. doc. 8 allegato al reclamo, pagg. 172, 74 e 89-90), pur escludendo la violazione della disciplina antiusura posta dalla L. n. 108/1996 – verosimilmente in ragione

del mancato inserimento del cd. differenziale di regime nella formula del T.E.G. da raffrontare con il Tasso Soglia Usurario di riferimento (secondo gli approdi della più recente – sopravvenuta - giurisprudenza che ha prestato attenzione ai riflessi delle implicazioni economico-finanziarie sul vaglio antiusura)[1] - ha comunque rideterminato l'ammontare dei crediti residui inerenti ai due contratti di mutuo, tenuto conto dei pagamenti a tale titolo riscontrati in sede di indagini (corrispondenti a quelli già acquisiti agli atti anteriormente all'inizio delle operazioni peritali), in un totale di € 88.806.07, segnatamente in € 12.164,00 (a fronte di un'esposizione residua ricalcolata in € 160.148,00 e di pagamenti documentati pari a complessivi € 147.984,00) ed in € 76.641,00 (a fronte di un'esposizione debitoria effettiva ricalcolata in € 162.242,00 e di pagamenti pari ad un totale di € 238.883,00), rispettivamente in riferimento alla posizione Alfa e alla posizione Teta (ciascuna delle quali inerente ad un conto ordinario principale ed a conti "tecnici" accessori destinati ad operazioni di finanziamento); con conseguente notevole ridimensionamento delle pretese azionate *in executivis* (per effetto di addebiti di competenze illegittime corrispondenti, rispettivamente, ad € 156.129,00 ed ad € 137.245,00). Va precisato, al riguardo, che il C.T.U. è pervenuto a tale conclusione attraverso lo sviluppo dei piani di ammortamento progressivo (a rata costante) dei mutui *de quibus* in capitalizzazione semplice e con applicazione del tasso di interesse legale *pro tempore* vigente (secondo il disposto di cui agli artt. 1284 comma 4 c.c., 1418, 1419 comma 2 c.c. e 117 commi 1 e 4 T.U.B.) – e ciò per le ragioni che verranno in seguito evidenziate - in conformità al quesito formulato dal Collegio nel richiamato precedente incidente cautelare, in virtù della decurtazione, ai fini della determinazione dell'esposizione debitoria riveniente dai rapporti di conto corrente intrattenuti con Alfa s.p.a. e con Teta s.p.a., degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata fino al 01.07.2000, in quanto illegittima per violazione dell'art. 1283 c.c., per consolidata giurisprudenza (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 12507/1999, Id. n. 3845/1999, Id. n. 3096/1999, Id. n. 2374/1999, Cass. SS.UU. n. 21095/2004), così come di quella applicata nel periodo successivo, per mancata dimostrazione dell'ottemperanza alle regole procedurali prescritte dalla disciplina transitoria prescritta ai sensi dell'art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 ai fini dell'adeguamento al principio di reciprocità e pari periodicità dell'applicazione degli interessi attivi e di quelli passivi, ed anche in considerazione della (di per sé dirimente) mancata pattuizione in forma scritta della relativa clausola, con conseguente rideterminazione del saldo escludendo qualsivoglia capitalizzazione in

[1] Cfr. Trib. Massa, n. 384/2020 (Giudice D. Provenzano), Trib. Roma, n. 2188/2021 (Giudice F. Basile).

costanza di rapporto, salvo quella al momento della cessazione degli effetti dello stesso (cfr. Cass. SS.UU. n. 21095/2004 cit.), soluzione che, sul piano matematico-finanziario ed ai fini della rielaborazione contabile, si sostanzia nell'adozione del regime semplice (rispondente al principio di proporzionalità della produzione degli interessi rispetto sia al capitale che al tempo, recepito dagli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.), regime "*che prevede l'uguaglianza tra il capitale finanziato e il valore attuale delle rate, scontato per (1+ki), dove i è il tasso debitore* (contrattuale, n.d.r.) *in vigore alla stipula del contratto (4,5%)*"; nonché attraverso "*riordino dei saldi per data contabile al fine di annullare l'effetto delle valute non legittimate da pattuizione scritta*" ed espunzione di tassi di interesse, spese, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni non concordate con la necessaria forma scritta – a fronte della relativa inequivoca constatazione in proposito posta in luce del C.T.U. *("in atti non si riscontra la presenza di alcun documento contrattuale che attesti la pattuizione delle condizioni economiche",* cfr. relazione Dott. Tizio, pagg. 71 e 86) - con conseguente applicazione sostitutiva del tasso legale ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c.. In virtù della rielaborazione dei saldi degli anzidetti rapporti di conto corrente, il C.T.U. ha accertato che "*depurando i rapporti di conto corrente dell'anatocismo non legittimamente convenuto ed impiegando, in assenza di regolari pattuizioni contrattuali, i tassi legali ex art. 1284 c.c. con annullamento di commissioni ed oneri non pattuiti, alla data di accredito della somma mutuata, il saldo ricalcolato del c/c ordinario n. 1990.19 (quello stipulato con Alfa) presentava un minor debito per € 65.817,13*", mentre il del c/c ordinario n. 14970.22 (acceso presso Teta s.p.a.) presentava addirittura "*un saldo positivo*", secondo quanto testualmente dato atto nella stessa ordinanza reclamata, a fronte di saldi debitori rispettivamente registrati nella contabilità tenuta dalle banche, sempre alla data di stipulazione dei due contratti di mutuo, pari ad € 221.945,71 ed ad € 97.261,41. Eppure, tale considerevole ridimensionamento dei saldi dei due rapporti di conto corrente (essendosi, più precisamente, quello intrattenuto con Teta s.p.a. addirittura rivelato a credito del correntista) e le richiamate criticità dell'assetto negoziale dei contratti di mutuo e dei relativi piani di ammortamento, emerse dalla C.T.U. espletata avverso provvedimento di diniego della sospensiva ex art. 624 c.p.c. richiesta nel pregresso incidente cautelare radicato nella procedura n. 59/2017 R.G.E. (inerente, giova ribadire, anche ai rapporti di finanziamento oggetto del presente procedimento), tali da aver comportato un analogo rilevante mutamento dell'assetto contabile dei rapporti dare-avere tra le parti, nonché nonostante la garanzia ipotecaria che assiste le pretese creditorie fatte valere *in executivis*, il G.E. ha escluso la sussistenza di gravi motivi per la

concessione della richiesta sospensiva. E ciò a prescindere dalla più che dubbia necessità di stipulazione dei due mutui in rapporto all'esigenza di ripianamento della (effettiva) esposizione debitoria della società reclamata relativa ai conti correnti, quale emersa all'esito della C.T.U.. Il Dott. Teta, al tale proposito, ha rimarcato che, in base alla ricostruzione della contabilità sottoposta al suo esame, alla stregua di un criterio di ragionevole probabilità, *"se la società Gamma S.p.A. avesse potuto disporre delle disponibilità assorbite dal pagamento delle competenze illegittime, avrebbe stipulato i mutui ipotecari con i diversi istituti di credito per un minor importo, ridotto delle competenze illegittimamente addebitate sui rapporti di conto"* (cfr. relazione C.T.U., pag. 171)*;* circostanza questa che, ai fini della valutazione sottesa alla decisione sull'invocata sospensiva ex art. 624 e 669 terdecies c.p.c., assume innegabile rilievo, tenuto conto del valore del cespite pignorato in rapporto alla ipotetica (ed ancora controversa) esposizione debitoria residua ed alla non trascurabile divergenza tra l'ammontare totale dei crediti prospettati dalla procedente *in executivis* (€ 357.617,20) e quello risultante all'esito dell'espletata C.T.U., in base alla disciplina contrattuale e legale di riferimento, quantificato dallo stesso ausiliario del Tribunale in complessivi € 88.806,07 (di cui € 12.164,85 in relazione alla posizione di Alfa ed € 76.641,22 in relazione alla posizione di Teta) a fronte della maggior pretesa azionata in sede esecutiva (pari ad € 357.617,20). Quanto appena esposto vale specie ove si consideri che i conteggi elaborati dal C.T.U. sono stati predisposti senza tenere in considerazione i versamenti documentati soltanto successivamente allo svolgimento delle indagini peritali, pari ad € 81.486,25 in favore di Teta s.p.a. e ad € 44.144,21 in favore di Alfa s,p.a. (per un totale di € 125.630,46, provvista ricavata dalla vendita delle azioni di Delta s.p.a. costituite in pegno a fronte della concessione del mutuo), mediante assegni circolari inizialmente non verificati dal Dott. Tizio perché non "transitati" attraverso il conto corrente (cfr. inviati a mezzo lettere accompagnatorie prodotte sub docc. 11 e 12 a corredo del ricorso in opposizione all'esecuzione, rinvenibili nel doc. B allegato al reclamo) – esborsi in virtù dei quali il reclamante ha dedotto l'infondatezza della pretesa *ex adverso* azionata in sede esecutiva e la sussistenza di un debito ex art. 2033 c.c. a carico della controparte sostanziale e della cui verosimile percezione il C.T.U. ha dato in qualche modo atto nel proprio elaborato ("*pur avendo chiare evidenze dell'estinzione anticipata degli importi mutuati intervenute in data 31.03.09"* facendo evidente richiamo alle suindicate lettere accompagnatorie, recanti, per l'appunto, tale data*, "per alcuni rapporti (Alfa, Teta) non si hanno evidenze che attestino con certezza l'avvenuto pagamento"*) – e che in sede di vendita forzata dell'immobile

oggetto della procedura esecutiva già svoltasi nei confronti di Caio, in veste di terzo datore di ipoteca (R.G.E. n. 59/2017), a Alfa s.p.a. (cui è succeduta, quale cessionaria, Beta s.r.l.) risulta essere stata assegnata la somma di € 130.909,18 (cfr. docc. F e G allegati all'atto di reclamo). Giova precisare, in proposito, che il pagamento delle somme di cui ai suddetti assegni circolari trova riscontro, oltre che nella documentazione appena richiamata – univocamente rivelatrice di un'intesa intercorsa nel senso prospettato dalla reclamante, dalla conferma dell'effettiva ricezione delle somme *de quibus* titolo di estinzione parziale dell'esposizione debitoria a carico della mutuataria aggiornata, per l'appunto, al 30.03.2009, data delle missive attraverso le quali gli assegni circolari vennero inviati ai due istituti di credito (docc. 9-12 e docc. 13-14 dimessi a corredo dell'atto di opposizione all'esecuzione), nonché nell'omessa specifica contestazione da parte della reclamante dei pagamenti in questione e della relativa causale, quali risultanti *per tabulas*; così come non pare controversa la percezione dell'importo conseguito attraverso la precedente vendita forzata nella procedura esecutiva n. 59/2017 R.G.E..

In ordine alla mancata valorizzazione dell'accertamento di cui alla relazione del C.T.U. - cui pure si è fatto riferimento negli scritti difensivi della fase di prime cure e nello stesso provvedimento reclamato - ed all'esigenza di rielaborazione dei piani di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice e con applicazione del tasso legale, la motivazione del provvedimento reso dal G.E. (sostanzialmente riproduttiva dell'ordinanza di diniego di analoga sospensiva già emessa nella pregressa procedura esecutiva svoltasi a carico di Caio, quale terzo datore di ipoteca a garanzia dei medesimi crediti di cui si discute) non pare appagante, né con riguardo all'analisi matematico-finanziaria dei rapporti contrattuali dedotti (quale emersa dalla relazione del C.T.U. nel procedimento di reclamo avverso quest'ultimo provvedimento), né sotto il profilo giuridico.

Sul piano matematico-finanziario, costituisce cognizione consolidata nella letteratura scientifica di riferimento che, attraverso un piano di ammortamento di un mutuo a rata costante stilato in regime di capitalizzazione composta, il complessivo monte interessi (compreso nelle rate che si succedono) include, già *ab origine* (ovvero fin dalla conclusione del contratto), la maggiorazione anatocistica, per l'appunto in ragione del regime finanziario adottato per la predisposizione del piano (regime che risponde a leggi caratterizzate dalla proprietà di scindibilità, che consente di soddisfare l'equivalenza finanziaria ad ogni scadenza periodica dell'obbligo di pagamento delle rate); in altri termini, l'anatocismo sussiste (ed è intrinsecamente contenuto) nella stessa pattuizione (in virtù del richiamo al piano di ammortamento allegato), per quanto non esplicitato (e quindi

celato) nel testo contrattuale - il più delle volte privo di menzione di sorta anche del regime finanziario e del criterio di computo degli interessi prescelto - risultando, in definitiva, assorbito nello stesso valore della rata concordata all'atto della costituzione del vincolo obbligatorio, determinando una produzione esponenziale degli interessi (proporzionale rispetto al capitale, ma in funzione esponenziale rispetto alla durata dell'impiego del capitale), vale a dire implicando, per costruzione, l'effetto anatocistico, in contrasto con il principio di proporzionalità diretta rispetto sia al capitale che al tempo, cui è invece ispirato il regime di capitalizzazione semplice, recepito dall'ordinamento codicistico (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.). A tale riguardo, in effetti, il Dott. Tizio, nella propria relazione (a pagg. 69 e 83), ha puntualmente evidenziato che *"non si riscontra alcuna esplicitazione in contratto né dell'applicazione del regime finanziario composto, criterio penalizzante rispetto all'alternativo regime semplice, né del fatto che le quote interessi pagate con ciascuna rata vengano determinate sul capitale residuo, anziché sulla quota capitale che viene a scadere con la rata".*

Sul rapporto tra capitalizzazione composta nei finanziamenti graduali ed anatocismo

I più autorevoli studiosi della scienza matematica finanziaria, in accordo con i testi classici della materia, sono assolutamente concordi nell'affermare che nel regime semplice *"gli interessi non sono convertibili, cioè non producono interessi: essi sono direttamente proporzionali al capitale impiegato C, alla durata dell'impiego t, e al tasso i"* (cfr. C. Polidori, "*Matematica Finanziaria*", Le Monnier, Firenze, 1954), ovvero "*si calcola(no) sul capitale impiegato, proporzionalmente al tempo*" (cfr. G. Ottaviani, "*Lezioni di Matematica Finanziaria*", Veschi, Roma, 1988), di modo che l'interesse *"si paga una sola volta alla scadenza"* del piano di rimborso relativo all'obbligazione restitutoria (cfr. E. Levi, "*Corso di Matematica Finanziaria",* La Goliardica, Milano, 1959), atteso che "*la maggiorazione per interesse relativa al differimento dell'operazione non contribuisce a formare gli interessi per gli anni successivi che vengono sempre calcolati in proporzione al valore iniziale"* (cfr. F. Moriconi, "*Matematica Finanziaria*", Il Mulino, Bologna, 1994); mentre, ove si faccia ricorso al regime composto, "*in ogni istante gli interessi prodotti si aggiungono al capitale per fruttare nell'istante successivo"* (cfr. C. Polidori, op. cit.)*,* di modo che *"l'interesse si aggiunge al capitale e dal quel momento l'interesse si calcola sul montante. Nel montante composto non si ha più la proporzionalità al tempo"* (cfr. E. Levi, op. cit.), dal momento che "*l'interesse che matura in ciascun periodo, al termine del periodo viene sommato al*

capitale per concorrere alla produzione dell'interesse nel periodo successivo" (cfr. G. Ottaviani, op. cit.), vale a dire - ipotizzando, ad esempio, il frazionamento del rimborso in rate annuali - *"la maggiorazione per interesse relativa al differimento dell'operazione viene sommata al valore all'inizio dell'anno e contribuisce alla formazione dell'interesse … per l'anno successivo"* (cfr. F. Moriconi, op. cit.). E l'associazione simbiotica tra adozione del regime composto e anatocismo (non a caso utilizzati come sinonimi) costituisce nozione recepita, già almeno dal XIX secolo, nei testi istituzionali di Matematica Finanziaria, nei quali si sottolineava eloquentemente: *"Quante volte i frutti maturati in fine di ogni unità di tempo rimasti in potere del debitore si aggiungono al capitale primitivo, e si prendono i frutti dell'intera somma nel tempo di appresso, in modo che si abbiano oltre ai frutti del capitale ancora i frutti degli stessi frutti, allora l'interesse prende il nome di composto; e la regola che insegna a calcolarlo, dicesi regola dell'interesse composto. Questo rinnovamento delle usure fu detto dai greci anatokismos dalle due parole ana e tokos, di cui la prima nella composizione vale "re" e la seconda "usura"; i latini l'adottarono, formando la parola anatocismus ch'è passata nella nostra lingua dicendosi anatocismo."* (cfr. A. Casano, "*Elementi di Algebra*" 1845, p. 272)[2].

In definitiva, l'effetto anatocistico "*è … consustanziale all'interesse composto*" (cfr. F. Cacciafesta, "*Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN*", in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", parte II, pagg. 373, 3-2019).

La rata, fin dal momento della sua formazione in base al T.A.N. contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all'atto della predisposizione del piano di ammortamento (ovvero già nella fase genetica del rapporto obbligatorio e quindi anteriormente alla scadenza degli interessi corrispettivi, *id est* nello scenario illegittimo prefigurato dall'art. 1283 c.c.), è già "caricata" degli interessi anatocistici, ma, attraverso

---

[2] Siffatta consapevolezza è stata tramandata fino ai nostri giorni, trattandosi di principio fondamentale della Matematica Finanziaria, costituendo ormai nozione consolidata anche della più recente letteratura scientifica: "*Il regime semplice, per costruzione, garantisce la diretta proporzionalità al tempo degli interessi e preclude la possibilità di generare interessi sugli interessi, proprio perché tale caratteristica è nella definizione stessa di regime semplice, dal momento che gli interessi non sono mai calcolati sugli interessi dei periodi precedenti; il regime composto, per costruzione, viola la condizione di diretta proporzionalità al tempo e comporta l'applicazione di interessi sugli interessi, proprio perché la caratteristica dell'anatocismo è nella definizione stessa di regime composto, dal momento che gli interessi sono calcolati anche sugli interessi dei periodi precedenti e, quindi, non sono direttamente proporzionali al tempo*" (cfr. G. Aretusi, "*Regime composto e generazione degli interessi sugli interessi*", in www.openstat.it, 08.04.2020). E sorprende che parte della giurisprudenza non avverta l'esigenza di confrontare siffatto principio con la disciplina codicistica e di trarne le dovute conseguenze sul piano del controllo di legalità.

l'anticipazione dell'incasso di tutti gli interessi maturati (di rata in rata sull'intera sorte capitale residua, oggetto di obbligazione non ancora esigibile, pertanto in deroga al disposto di cui all'art. 1282 comma 1 c.c.) e convenzionalmente "*scaduti*" (in quanto resi esigibili e quindi destinati ad essere pagati, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale essi sono calcolati), si finisce per protrarre (per un pari ammontare) il pagamento del capitale (con conseguente rallentamento dell'esecuzione del relativo obbligo restitutorio), con (solo apparente) sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi sul capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall'art. 1283 c.c.. In realtà, l'evidenziata anticipazione del pagamento degli interessi rispetto a quello relativo al capitale (e quindi dell'esigibilità dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale) – espediente che si risolve in una sorta di rendita finanziaria occulta in favore del mutuante (specie, come solitamente avviene, in assenza di menzione in contratto del regime esponenziale adottato) - costituisce effetto tipico (e al contempo indice rivelatore) dell'impiego del regime composto ai fini della produzione degli interessi, trattandosi di connotato consustanziale a tale regime[3].

[3] *"Se il piano d'ammortamento di un prestito prevede pagamento d'interessi su un debito* (per sorte capitale, n.d.r.) *ancora non scaduto, allora il flusso di cassa cui esso dà luogo corrisponde a quello di un investimento in interesse composto al tasso uguale al TAEG di quel prestito"* (cfr. F. Cacciafesta, "*Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN*", in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 3, 2019 e in www.ildirittocommerciale.com); vale a dire, qualora "*nelle forme di ammortamento progressivo*", in base alla disciplina negoziale "*il debitore paghi periodicamente gli interessi, via via maturati sul debito … residuo*", tale *modus procedendi* è di per sé riconducibile "*entro l'ambito dell'interesse composto"* (cfr. F. Cacciafesta, "*In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*", in Politeia, 120/2015, pag. 33 e in www.ildirittocommerciale.com); ancor più esplicitamente, *"Il pagamento anticipato degl'interessi generati, anticipato rispetto al rimborso* (del capitale sul quale essi sono calcolati, n.d.r.), *determina quindi anatocismo"* (cfr. F. Cacciafesta, "*Ammortamento francese e bullet: simul stabunt simul cadent*", pag. 4, in www.eclegal.it) Sulla stessa linea, si è osservato che *"un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione ad interessi anticipati quando l'interesse è disponibile anticipatamente, all'inizio del periodo di impiego"* (cfr. M. Caliri, "*Appunti di Matematica Finanziaria*", Giappichelli Editore, Torino, 1998, pag. 145). Un esempio può essere utile: ipotizzando un mutuo di € 100.000,00 rimborsabile, con piano di ammortamento "alla francese" in regime di capitalizzazione composta, in 4 anni, con rate annuali al 10% di interesse, si rinviene che dal tempo 0 al tempo 1 (vale a dire fino al momento di scadenza della prima rata), il mutuatario ha avuto a disposizione l'intera somma finanziata di € 100.000,00; ma è altresì vero che l'accordo contrattuale non prevede l'obbligo di rimborso dell'intero capitale dopo un solo periodo, bensì dopo *n*. periodi. Se il mutuatario paga per interessi € 10.000,00 (pari al 10%) dopo un solo periodo è come se stesse pagando come se il mutuo fosse scaduto dopo un solo anno; ma quello che è scaduto dopo solo un periodo (annuale) è l'obbligo di pagamento della quota di capitale compresa nella prima rata (corrispondente, per l'appunto, alla somma il cui rimborso è stato pattuito al tempo 1) e non già l'intero capitale finanziato, e così via, rata per rata.
Come si è opportunamente precisato in recenti pronunce di merito, "*… l'importo della prima quota di interesse indica come dopo un solo periodo l'istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute, benchè il piano preveda che la quota di capitale in scadenza non sia l'intero ma solo una frazione". In altri termini, "al tempo 1 la banca incassa una quota degli interessi che stanno maturando nella seconda, terza, ennesima quota di capitale, che a*

Il fatto che gli interessi distribuiti nelle rate vengano pagati alle rispettive scadenze periodiche non esclude l'effetto economico-finanziario del regime composto applicato nel piano, vale a dire che interessi "secondari" (anatocistici, in quanto computati su quelli già contabilizzati nel piano quali componente delle rate che precedono, successive alla prima) vengano generati da interessi "primari" (prodotti dal capitale). Elemento qualificante il regime di capitalizzazione composta è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con identici effetti sotto il profilo finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il rimborso del finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione principale avente ad oggetto il capitale sul quale gli interessi medesimi sono calcolati. Costituisce, del resto, principio consolidato in Matematica Finanziaria che la disponibilità degli interessi (con conseguente possibilità di impiego fruttifero degli stessi) in capo al creditore alla scadenza di ciascuna rata è, per l'appunto, indice rivelatore tipico del ricorso al regime composto; in altri termini, sotto tale profilo, facendo ricorso al regime composto - ed ai fini della produzione di interessi - pagare significa (equivale a) capitalizzare; di tal che, prevedere una pluralità di pagamenti periodici, tali da permettere al creditore la disponibilità delle somme percepite e la possibilità di impiego fruttifero delle stesse, equivale a stabilire, contabilmente, una pluralità di capitalizzazioni[4].

---

quella scadenza non sono ancora esigibili: in pratica, se si negozia di restituire una certa quota di capitale al tempo 2, l'interesse per aver trattenuto quest'ultima somma dovrebbe essere corrisposto tutto al tempo 2 e non già in quota parte al tempo 1" (cfr. Trib. Cremona, n. 177/2019, n. 201/2019, n. 221/2019, n. 227/2019 e n. 287/2019, GOT N. Corini) Del fatto che l'anticipazione dell'esigibilità (e quindi del pagamento) degli interessi rispetto alla scadenza dell'obbligazione per sorte capitale sulla quale gli interessi maturano comporta un effetto anatocistico si mostra consapevole anche R. Marcelli, laddove precisa che "*l'anticipato pagamento degli interessi in tanto è consentito dall'ordinamento in quanto configura il medesimo ammontare del regime semplice*" (cfr. "*Finanziamenti con ammortamento a rata costante - I rilievi tecnici della scienza finanziaria si riversano sul piano giuridico*", in www.assoctu.it, 19.06.2020)

[4] Significative ed eloquenti, in tale contesto, le parole con le quali il concetto è stato illustrato da un autorevole cattedratico: "*Nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta, il pagamento dell'intera quota interessi (non già il suo valore attuale/anticipato), al tempo di scadenza della rata, significa pagare (ovvero simmetricamente incassare) il suo montante al tempo finale, generando in tale modo un calcolo di interessi su interessi*" (cfr. A. Annibali, "*Modello di calcolo dell'ammortamento "alla francese" di un mutuo in capitalizzazione semplice*", in www.attuariale.eu, 04.11.2020); ed ancora: "*L'adozione del regime della capitalizzazione composta comporta anatocismo, in quanto il pagamento delle quote interessi alle singole scadenze equivale finanziariamente al pagamento del loro montante alla scadenza finale del mutuo (pagare contestualmente vuol dire capitalizzare!)*", mentre, viceversa, "*l'adozione del regime della capitalizzazione semplice non comporta anatocismo, in quanto il pagamento delle quote interessi alla scadenza del mutuo equivale finanziariamente al loro pagamento in forma attualizzata alle singole scadenze (pagare alla fine, ossia pagare contestualmente in forma attualizzata, vuol dire non capitalizzare!)*" (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *"Pagare vuol dire capitalizzare"*, in www.attuariale.eu, Ottobre 2020, pag. 4). Analoghe considerazioni sono state espresse da altro acuto studioso: "*prevedere il pagamento (o la capitalizzazione) periodica degl'interessi trasforma un impiego in interesse semplice in uno in interesse composto, ad un tasso maggiore; tanto maggiore quanto più frequente è la capitalizzazione*" (cfr. F. Cacciafesta, "*Le leggi finanziarie*

In effetti, nei testi classici di Matematica Finanziaria si legge che un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego[5], mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alle fine di ogni periodo di capitalizzazione[6].

Il C.T.U. Dott. Tizio, con la richiamata relazione, in effetti, ha inequivocamente acclarato che i due piani di ammortamento dei rapporti di mutuo in esame sono stati predisposti con rata costante posticipata ed applicazione del regime di capitalizzazione composta; pervenendo quindi a conclusioni analitiche assolutamente coerenti con i principi sin qui enunciati. Ove si tenga conto che il piano di ammortamento allegato al contratto integra, per consolidata giurisprudenza, il regolamento pattizio[7], ne consegue che la clausola anatocistica risulta evidentemente stipulata nei contratti di mutuo in esame anteriormente alla scadenza degli interessi (ripartiti, *pro quota*, nelle singole rate, destinate a scadere, all'evidenza, in momenti successivi alla conclusione della convenzione anatocistica contenuta nei medesimi contratti); difettando anche le altre condizioni per il computo di interessi anatocistici legittimi (ai sensi dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 comma 2 T.U.B. nel testo in vigore al 31.012005, data di stipulazione dei medesimi atti notarili, e dell'art. 3

---

dell'interesse semplice e composto e l'ammortamento dei prestiti"), in Atti del Convegno organizzato da Assoctu in Roma, il 16.11.2018, in www.assoctu.it.

[5] "*La caratteristica della capitalizzazione semplice è che gli interessi si rendono disponibili solo alla fine del periodo di impiego e pertanto essa si inquadra nella logica della condizione di chiusura finale*" (cfr. M Caliri, "*Appunti di Matematica Finanziaria*", 1998, pag. 142)

[6] Cfr., per tutti, G. Varoli, *"Matematica Finanziaria"*, 2011, pag. 17; conf., F. Soave, "*Elementi d'aritmetica"*, 1822, pag. 123, M. Caliri, "*Appunti di Matematica Finanziaria*", 1998, pagg. 142 e 145. In tale contesto, particolarmente efficace la descrizione del collegamento tra regime composto e disponibilità degli interessi contenuta nell'articolo di F. Cacciafesta *"Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN"*, cit., laddove si è evidenziato che soltanto in un investimento che segua il regime dell'interesse composto *"…tutta la ricchezza via via accumulata è sempre, subito, a disposizione dell'investitore: senza alcuna distinzione tra "capitale fruttifero" e "interessi". Questi ultimi, infatti, sono automaticamente e continuamente assimilati"* (al capitale, n.d.r.),

[7] Cfr. Cass. n. 5703/2002: *"Il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, esso rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi."*

E proprio in virtù della valenza negoziale del piano di ammortamento, è stato evidenziato in giurisprudenza che *"Nei finanziamenti a rimborso rateale costante (cd. alla francese) strutturati secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta, … nella determinazione dell'importo complessivo della rata ottenuta mediante l'applicazione del T.A.N., attraverso l'impiego della formula* $\boldsymbol{R = \frac{C}{\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}} = \frac{C}{a_{\overline{n}|i}}}$ *- e quindi già al momento della stipulazione del contratto, in virtù dell'esplicito richiamo al piano di ammortamento ad esso allegato e predisposto attraverso l'uso di quella formula - è insita, in definitiva, una convenzione anatocistica, che trova espressione in una forma accelerata di produzione di interessi (nella quale la proporzionalità viene rapportata non già capitale finanziato, in conformità al disposto di cui all'art. 821 c.c., bensì al montante maturato, comprensivo della quota interessi)"* ; di modo che "*la pattuizione anatocistica rimane intrinsecamente contenuta – per quanto non esplicitata (e quindi celata) nel testo contrattuale - … in buona sostanza assorbita dal valore stesso della rata di ammortamento*" (cfr. Trib. Massa, sentenza 13.11.2018 n. 797, in www.assoctu.it e in www.ilcaso.it).

comma 1 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, ai sensi del quale l'unica ipotesi di addebito di interessi su interessi nei finanziamenti con rimborso rateale è consentita in ipotesi di inadempimento nel pagamento delle rate alla scadenza e quindi nello scenario della mora), vale a dire la durata almeno semestrale del credito per interessi primari e la preventiva proposizione di domanda giudiziale volta al riconoscimento di quelli anatocistici. E' proprio l'adozione del regime composto ai fini della determinazione della rata costante e del piano di ammortamento (segnatamente la scindibilità che connota le leggi che governano detto regime) che comporta l'apparenza del calcolo degli interessi (compresi in ciascuna rata) sul capitale residuo (oggetto di obbligazione non ancora scaduta) distribuito nelle rate successive; in tal modo consentendo*, prima facie*, di sostituire (di presentare) la produzione di interessi su interessi (nella quale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., si sostanzia l'anatocismo giuridico) con (come) la produzione di interessi sul capitale, ciò che è possibile soltanto in virtù della proprietà di scindibilità che caratterizza (tipicamente) il suddetto regime. Ne deriva che, di quanto si maggiora l'ammontare degli interessi inclusi nella rata (ciò che avviene, soprattutto nella fase iniziale dell'esecuzione del contratto, calcolando gli interessi in regime composto di pertinenza di ciascuna rata sull'intero capitale residuo), di altrettanto si riduce la quota capitale pagata; la maggiorazione della rata, indotta dall'impiego del regime composto, pertanto, si riversa interamente sull'ammontare complessivo degli interessi. La letteratura scientifica ha acclarato che l'incremento indotto nel monte interessi complessivo - rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero con l'impiego del regime lineare - corrisponde esattamente alla componente anatocistica. In particolare, l'analisi matematico-finanziaria del piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta rivela che gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi *pro quota* nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano (e ciò anche qualora essi siano, in ipotesi, puntualmente pagati alla scadenza delle rate delle quali costituiscono parte)[8]. Sul piano giuridico, va osservato che

[8] In proposito, paiono eloquenti le seguenti affermazioni di autorevoli accademici: "*L'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore C(t–1) (1 + i), coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta. ….. il calcolo della generica quota di interesse* $I_s = Rv^{t-s+1}i$ *comporta che la determinazione dell'interesse relativo al periodo (s-1, s) sia effettuato sul debito inizialmente contratto Rvt aumentato di tutti gli interessi maturati fino all'epoca s-1 e, quindi, capitalizzati. ….. È ovviamente, anche possibile suddividere … la quota interesse in due componenti, la componente calcolata sul debito inizialmente contratto … e la componente degli interessi sugli interessi*" (cfr. G. Olivieri e P. Fersini "*Sull'anatocismo nell'ammortamento francese*", in Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Nazionale Banche Private, n. 2/2015, pagg. 136, 137, 138.

con l'opzione di determinazione della rata costante in applicazione del regime composto viene quindi illegittimamente eliso (o eluso) il discrimine sul piano giuridico – tradizionalmente affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2593/2003, conf. Id. n. 3479/1971, n. 1724/1977, n. 9653/2001, n. 28663/13, n. 2072/2013, n. 603/2013, n. 11400/2014) - fra obbligazione principale ed obbligazione accessoria, riservando al capitale ed agli interessi lo stesso identico trattamento[9]: "*occorre ricalcolare di scadenza in*

"A conferma del fatto che la scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta genera interessi anatocistici nell'ammortamento alla francese, si effettua un'ulteriore analisi del fenomeno… mediante la scomposizione delle quote interessi nelle due componenti: interessi sulla sorte capitale e interessi su interessi precedentemente maturati"; scomposizione attraverso la quale altri illustri Autori hanno calcolato e rappresentato graficamente la consistenza di tre "grandezze": "*interessi non anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/capitale, relativo al periodo precedente, per il tasso di interesse periodale; interessi anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/interessi, relativo al periodo precedente, per il tasso di interessi periodale (tali interessi risultano complementari degli interessi anatocistici, rispetto alla quota interessi dello stesso periodo); somma degli interessi anatocistici, data dalla somma progressiva degli interessi anatocistici*" (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*", 2016, Idd., "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato*", pag. 59). In altri termini, "*Il pagamento periodico degli interessi non preclude, dunque, la possibilità che gli interessi maturati in un periodo producano ulteriori interessi nei periodi successivi! E nel regime composto questo accade in tutte le tipologie di ammortamento, perché la base di calcolo della quota interessi relativa ad una determinata epoca, cioè il debito residuo all'epoca precedente, incorpora parte degli interessi maturati nei periodi precedenti. E questi interessi producono altri interessi nei periodi successivi. Le quote interessi, con l'eccezione della prima, risultano, dunque, composte per una parte dagli 'interessi sugli interessi'*" (cfr. C. Mari e G. Aretusi, "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche*", in "*Il Risparmio*", n. 1/2019, pag. 132.
Vedasi anche A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *"Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta",* in wwww.attuariale.eu, 27.12.2020, scritto nel quale gli Autori dimostrano come lo sviluppo dell'ammortamento di un prestito a rimborso rateale stilato in regime composto sia rappresentabile come un polinomio scomponibile in una serie di monomi: "*Mentre il monomio di primo grado si riferisce agli interessi (base) maturati sul capitale iniziale, il monomio di secondo grado riguarda gli interessi su interessi precedentemente maturati (interessi anatocistici di secondo livello), il monomio di terzo grado riguarda gli interessi anatocistici su interessi anatocistici di secondo livello (ossia interessi anatocistici di terzo livello) e cosí via".*

[9] Discrimine che trova fondamento nel principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione per interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale) e ciò anche con specifico riferimento al contratto di mutuo, laddove la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, per l'appunto, che *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante"* (cfr. Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005, n. 602/2013, n. 11400/2014, n. 2374/1999, n. 3500/1986, n. 3805/2004, n. 17813/2002, n. 28663/2013, parte motiva, n. 2072/2013 parte motiva). Con la sentenza n. 602/2013, in particolare, la Corte di legittimità ha disatteso la teorica che esclude la configurabilità di anatocismo nei prestiti rateali, secondo la quale "*non vi sarebbero illegittime forme di capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto di finanziamento nel quale la restituzione di singole rate di mutuo costituirebbe l'adempimento di un'unica obbligazione, determinata fin dall'inizio sia nel capitale che negli interessi, secondo il piano di ammortamento contrattualmente stabilito*" (teorica della rata comprensiva di quote capitale ed interessi quale "*unicum* inscindibile", recepita dalla giurisprudenza più risalente, in particolare nelle sentenze n. 5409/1983, n. 6153/1990, n. 9227/1995 della Corte regolatrice); in proposito, il Supremo Collegio ha espressamente osservato: "*L'argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l'eventuale "ammortamento" comprendente capitale ed interessi. In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi*". Ancor più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha ribadito che "*Nei c.d mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrono, allo scopo di consentire all'obbligazione di adempiervi in via differita nel*

scadenza l'ammontare del debito che genera interessi, sicchè questi, ancorchè semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta"[10]; in altri termini, permettendo agli interessi compresi in ciascuna rata successiva alla prima di contribuire a formare la base di calcolo di quelli inclusi nelle rate successive[11] e ciò in forza di una pattuizione trasfusa nell'accordo contrattuale, in quanto tale antecedente alla scadenza degli interessi "primari" (generati dal capitale) sui quali vengono computati quelli "secondari" (prodotti da interessi). Sotto tale profilo, appare evidente la deroga (illegittima) alle condizioni in presenza delle quali soltanto l'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo "convenzionale". In realtà, trattandosi di disciplina imperativa - in quanto tale posta a tutela di un interesse pubblico, cogente ed inderogabile (come già evidenziato, la deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. consentita all'autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, in base all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, che ha novellato l'art. 120 T.U.B., si riferisce infatti soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi) - deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all'accordo preventivo che preveda in modo diretto ed espresso la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch'essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una convenzione antecedente alla scadenza degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.) che comportino comunque, sotto il profilo economico-finanziario, il medesimo effetto illegittimo della produzione di interessi su interessi; difettando, all'evidenza, anche le altre condizioni dell'anatocismo legittimo (la previa domanda giudiziale e la durata almeno semestrale dell'esigibilità del credito per interessi). In proposito, la vicenda giurisprudenziale che ha

---

tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia" (cfr. Cass. n. 11400/2014 cit.) In virtù di tale consolidato principio, non può che evidenziarsi l'infondatezza della teorica (di matrice essenzialmente dottrinale), che ricostruisce la rata comprensiva di quota capitale e quota interesse come un "*unicum inscindibile*". Ne deriva, in definitiva, la conseguente necessaria applicazione dell'art. 1283 c.c. anche al contratto di mutuo ad ammortamento progressivo: "*salvo eccezioni previste dalla legge o l'esistenza di usi contrari, che deve essere provata dalla parte interessata, anche nel caso di mutui ad ammortamento gli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate sono dovuti soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza e sempre che siano decorsi almeno sei mesi*" (cfr. Cass. n. 3479/1971).

[10] Come rimarcato da illustri cattedratici, "*occorre ricalcolare di scadenza in scadenza l'ammontare del debito che genera interessi, sicchè questi, ancorchè semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta*" (cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, "*Matematica Finanziaria*", 1998, pagg. 187-188).

[11] Base di calcolo che, quindi, non è costituita soltanto da capitale, bensì dal montante, ovvero da una "*miscela di capitale e interessi*", secondo l'eloquente locuzione utilizzata da C. Mari e G. Aretusi in "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*", in "*Il Risparmio*", n. 1/2019, pag. 121.

portato la Suprema Corte a dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari è emblematica e chiarificatrice: anche in quel caso si trattava di un artificio contabile attraverso il quale la fittizia chiusura trimestrale del conto, finalizzata al conglobamento degli interessi maturati nel periodo nel capitale, consentiva l'addebito di interessi secondari computati su interessi primari e ciò sebbene questi ultimi non potessero considerarsi giuridicamente "scaduti", atteso che in quel modello contrattuale il saldo (comprensivo di capitale ed interessi) diventa esigibile esclusivamente al momento della chiusura effettiva del conto, allorché soltanto si configura un credito (in capo alla banca o al correntista[12]. Costituisce del resto *ius receptum* in giurisprudenza il principio per il quale deve considerarsi affetta da nullità (per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, 1344 c.c.) qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere divieti contenuti in norme imperative attraverso l'impiego di schemi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati), tesi, per l'appunto, al raggiungimento del risultato vietato dal Legislatore[13].

In definitiva, in ogni tipologia di prestito, indipendentemente dal piano di rimborso (alla "francese", ovvero a rata costante, all' "italiana", ovvero a quota capitale costante, o quale altro si possa ipotizzare), non sarà mai possibile evitare il fenomeno della generazione degli "interessi calcolati su interessi" se il finanziamento è progettato in regime composto. L'unico modo per precludere tale meccanismo e far sì che gli interessi siano direttamente proporzionali al tempo e al capitale impiegato, è quello di abbandonare il regime composto in favore del regime semplice (la cui formula è $I = C * i * T$)[14]. Il regime semplice, in effetti, si configura come l'unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dall'art. 821 comma 3 c.c. ("*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritt*o");

[12] Cfr. Cass. n. 2374/1999, Id. n. 3096/1999, Id. n. 12507/1999, Cass. SS.UU. n. 21095/2004). Come è stato osservato in una recente pronuncia di merito, in virtù di quelle sentenze della Suprema Corte, espressione di un principio che costituisce tuttora diritto "vivente", è rimasto consolidato il "*significato di interessi scaduti",* nell'accezione di cui all'art. 1283 c.c., *"al di là della pura e semplice "esigibilità", intendendo "scaduto" – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex articolo 1283 Codice civile – l'interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato, ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo di chiusura*" (cfr. App. Torino, 21.05.2020 n. 544, Giudice estensore G.P. Macagno).

[13] Cfr. Cass. n. 15486/2014, conf. Id. n. 5740/2011, Id. n. 5426/2010, Id. n. 19288/2009, Id. n. 2285/2006). In forza del principio enunciato, deve quindi ritenersi riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c. ogni accordo che determini, surrettiziamente ed in modo indiretto, il risultato economico-finanziario vietato da quest'ultima norma. È per l'appunto in virtù di tale principio, del resto, che la Corte di Cassazione, a far tempo dal 1999, ha avuto modo di ravvisare la violazione del divieto di anatocismo in riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario.

[14] Cfr. C. Mari e G. Aretusi, *"Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in* Rivista "Il Risparmio", 2019.

principio che risulta sotteso anche al disposto dell'art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l'anno), pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche secondo le quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi debbano essere pagati[15]. E' evidente che in tal modo l'ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al montante via via maturato, bensì, per l'appunto, alla sola obbligazione principale (avente ad oggetto il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce di un'esegesi logico-letterale, in effetti, la locuzione "*in ragione di*" corrisponde a "*in proporzione a*"[16]. Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n. 191 si è espressamente affermato che *"In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poiché l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare"* (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 19, conf. Id. n. 3224/1972, Id. n. 987/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974). In altri termini, "la previsione dei frutti civili "giorno per giorno", di cui all'art, 821 comma 3 c.c., "*sta a significare un acquisto uguale in ogni giorno, sicché i frutti di un giorno sono pari alla somma dei frutti del periodo considerato divisa per il numero dei giorni di cui esso di compone*" (cfr. Cass. n. 3224/1972 cit.), avendo la Corte regolatrice evidentemente fatto riferimento, in tale contesto, alla crescita degli interessi in progressione aritmetica (non già

[15] "*il riferimento al «saggio di interesse ... in ragione d'anno» dell'art. 1284 c.c. prescinde dai tempi della corresponsione degli interessi ed è riferito esclusivamente alla proporzionalità al capitale finanziato e al godimento dello stesso, che caratterizza sul piano economico il concetto di prezzo, richiamando d'appresso il regime semplice d'interessi*" (cfr. R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, "*TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso rateale*", in "Banche, Borsa e Titoli di Credito", 01.12.2019, pag. 913).

[16] Cfr. "*Nuovo Dizionario della Lingua Italiana*" di Tullio De Mauro; per tale rilievo, cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, "*Gli articoli 821 e 1283 del codice civile: l'interpretazione logica secondo i principi dell'algebra di Boole*", in www.atturiale.eu). Osservano A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, F. Olivieri, nell'articolo "Gli articoli 1283 e 821 del codice civile: l'interpretazione logica secondo i principi dell'algebra di Boole", in www.attuariale.eu, che "*Qualora si volesse uscire dalla precisata proporzionalità, la locuzione da utilizzare sarebbe dovuta essere, non già <<in ragione di>>, ma … <<in funzione di>>, secondo le ben note definizioni di Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1694) e Leonhard Euler (1750)*".

geometrica). Nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)*", la Suprema Corte ha rimarcato che *"il saggio di interesse costituisce … la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o rimessa all'autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)".* La stessa Corte regolatrice, nella sentenza n. 870/2006, nel richiamare *"il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma … corrispettiva al godimento ricevuto"* (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all'art. 820 comma 3 c.c.), ha qualificato espressamente tale somma come "*proporzionale*" e ciò in virtù dell'evidente richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c. ed ha definito il criterio trasfuso in detta norma "*principio generale*" (cfr. Cass. n. 987/1978 cit., Id. n. 3797/1974 cit., Id. n. 3224/1972). Non a caso, del resto, con la fondamentale sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l'illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari (in quanto non rispondente ad alcun uso normativo derogatorio rispetto al disposto imperativo di cui all'art. 1283) e nell'escludere che, ai fini dell'accertamento del saldo, possa farsi ricorso, in sostituzione, alla capitalizzazione annuale, non hanno potuto che concludere nel senso che *"gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna",* avendo la Corte regolatrice evidentemente fatto riferimento, in tale contesto, per l'appunto, alla capitalizzazione semplice, ovvero a quella operata (soltanto) al momento della chiusura del conto (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010 cit.); e ciò proprio in quanto quest'ultimo regime costituisce, come sin qui chiarito, il modello legale tipico di produzione di interessi (in conformità al disposto di cui agli artt. 821 comma 3 c.c. e 1284 comma 1 c.c.). Quanto appena esposto, peraltro, trova significativo riscontro ermeneutico anche negli stessi lavori preparatori del Codice Civile

del 1942: nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 si legge infatti che *"Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono "per occasione della cosa", ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell'acquisto dei frutti naturali … il momento della separazione è decisivo per l'acquisto da parte dell'avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l'obbligo: perciò l'art. 821, ultimo comma, riproducendo l'art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto".* Dalla citata Relazione Ministeriale si desume, quindi, che la novità introdotta nell'art. 821 comma 3 c.c. consiste nell'aver rimesso all'autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento temporale in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili: "quando si devono pagare"?), momento che deve essere indicato nel *"rapporto giuridico che costituisce l'obbligo"* (ovvero, più propriamente, nel titolo contrattuale dal quale deriva detto rapporto)*;* mentre la stessa Relazione rimarca la continuità tra la disciplina del Codice del 1942 rispetto a quella del 1865 in relazione alla modalità di acquisto dei frutti civili, evidenziando, per l'appunto, che l'art. 821 comma 3 c.c., esattamente come *"l'art. 481 del codice del 1865"* (e quindi "*riproducendo*"lo), continua ad imporre che essi maturano *"giorno per giorno"* (fornendo risposta alla domanda "come maturano"? secondo quale criterio di calcolo? in base a quale rapporto rispetto al tempo va applicata l'aliquota percentuale del tasso?; risposta: in proporzione diretta rispetto sia ai giorni che trascorrono, sia al capitale prestato). Se si considera che il precitato art. 481 del Codice Civile del Regno d'Italia stabiliva espressamente "*I frutti civili s'intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione alla durata dell'usufrutto*", risulta inconfutabile la constatazione della continuità ed identità di disciplina – nel passaggio dal Codice del 1865 a quello vigente - in riferimento al principio ordinamentale di proporzionalità (diretta, rispetto sia al capitale che al tempo) nel calcolo degli interessi; in altri termini, resta acclarato, anche in tal guisa, che l'espressione "*in ragione della durata*" (art. 821 comma 3 del codice vigente) si identifica con quella "*in proporzione alla durata*" (art. 481 del codice del 1865), secondo quanto già chiarito. e che tale definizione esprime la formula matematico-finanziaria del regime dell'interesse semplice (I = C * i * t). L'art. 1283 c.c., da parte sua, individua la base di calcolo degli

interessi, consistente nel solo capitale (salvo che ricorrano le condizioni dell'anatocismo "legittimato" ivi previste e fatte salve le deroghe settoriali alla disciplina contenuta nella citata disposizione codicistica): trattasi di precetto che stabilisce su quale base si calcolano gli interessi e – letto in combinato disposto con l'art. 821 comma 3 c.c. (principio di proporzionalità, corrispondente al regime lineare) - in buona sostanza, completa la risposta alla domanda "quanto si paga"?, precisando quale sia la base di calcolo: una volta stabilito il tasso (nominale), l'entità degli interessi varia, evidentemente, anche in ragione della diversa base di calcolo, oltre che a seconda che essi vengano computati in proporzione o in funzione esponenziale rispetto al tempo di impiego del capitale finanziato. Lo stesso Supremo Collegio, del resto, ha avuto modo di chiarire eloquentemente che *"le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione"*[17]*.* L'affermazione appena citata pone per l'appunto in luce la distinzione tra il piano della scadenza dell'obbligazione per interessi (rimessa all'autonomia privata) e quello del *quantum* degli interessi in rapporto al regime che permea il computo degli stessi (che è, invece, regolato da disciplina di legge imperativa, in quanto tale inderogabile, ex artt. 1282 comma 1, 1283, 1284 comma 1 e 821 comma 3 c.c.). A ben vedere, l' "estraneità" delle "*implicazioni economiche*" della pattuizione inerente al tempo di adempimento degli interessi (ovvero, in un prestito a rimborso graduale, alle scadenze della relativa obbligazione periodica), evidenziata dalla Corte regolatrice con la pronuncia appena richiamata, non può essere evidentemente intesa nel senso che la determinazione convenzionale dei momenti temporali in cui gli interessi vanno pagati non assuma mai rilevanza ai fini della quantificazione del monte interessi complessivo (ovvero della determinazione del "*contenuto*" dell'obbligazione accessoria)[18]; dovendo l'affermazione essere piuttosto considerata – alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, aderente alla disciplina in tema di trasparenza posta dal T.U.B. – nel senso che l'effetto incrementativo (secondo dinamica esponenziale) dell'ammontare complessivo degli interessi implicato dalla clausola relativa alla tempistica dei pagamenti periodici (in sinergia con il regime finanziario adottato e con la base di

[17] Cfr. Cass. 25.10.1972 n. 3224, in Rass. Giur. En. Elettr., 1973, pag. 375.

[18] E' la stessa Corte di Cassazione, del resto, ad aver sottolineato, in un significativo arresto in materia, che "*le conseguenze economiche sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici, o quelli composti*"; e ciò , in quanto, a titolo esemplificativo, "*una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione* (composta, n.d.r.) *degli interessi la stessa somma si raddoppia in quattordici anni*" (cfr. Cass. n. 2374/1999 cit., parte motiva).

calcolo degli interessi medesimi) non può comportare una surrettizia variazione in aumento della clausola concernente l'ammontare complessivo degli interessi (quale desumibile dall'impiego del T.A.N. contrattuale declinato secondo il regime lineare, costituente il modello legale tipico prefigurato dall'ordinamento); ciò che, oltre alla violazione di disciplina legale imperativa, in ragione dell'effetto anatocistico che ne deriva (in difetto delle condizioni previste dall'art. 1283 c.c.), integra anche nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto (in riferimento al tasso di interesse).

In definitiva, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, la volontà delle parti non può derogare al criterio legale che regola la modalità di calcolo degli interessi, criterio costituito dal regime lineare della capitalizzazione semplice; tale principio deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia. In altri termini, i contraenti possono pattuire, attraverso la predisposizione del piano di ammortamento, che l'obbligazione relativa agli interessi pervenga a scadenza (e quindi diventi esigibile), *pro quota* (vale a dire in riferimento alla quota interessi che compone ciascuna rata) ancor prima del capitale residuo sul quale quegli stessi interessi vengono calcolati (capitale che sarà rimborsato con le rate successive), in deroga all'art. 1282 comma 1 c.c. (che stabilisce l'esistenza di un credito per sorte capitale non solo liquido, ma anche già esigibile quale presupposto della produzione degli interessi); ma tale facoltà, che trova fondamento nell'autonomia negoziale dei privati (art. 1322 c.c.) non può comportare una surrettizia deroga, in funzione elusiva, al principio imperativo secondo il quale la produzione degli interessi deve avvenire, pur sempre, nel rispetto del principio di proporzionalità degli stessi rispetto sia al capitale che al tempo (ex art. 821 comma 3 c.c.). Siffatta conclusione trova significativo e perspicuo riscontro in una recente pronuncia del Supremo Collegio, con la quale, sia pure con riguardo ad un rapporto di conto corrente – ma esprimendo un principio che, in virtù delle nozioni e delle categorie "generali" ivi richiamate, si attaglia innegabilmente a qualsivoglia rapporto di finanziamento – ha per l'appunto ribadito: "*Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo*" [19].

Sotto tale profilo, il principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) si salda (costituendone il fondamento) con l'art. 1283 c.c., completandone la portata precettiva e condividendo la medesima natura imperativa di tale ultima disposizione: in tanto

[19] Cfr. Cass. 19.05.2020 n. 9141.

l'anatocismo (la generazione di interessi secondari da interessi primari o, comunque, qualsiasi artificio contabile che produca il medesimo effetto economico – finanziario di tale operazione) risulta vietato (fatte salve la ricorrenza delle condizioni legittimanti, indicate nell'art. 1283 c.c., e le deroghe normative settoriali, quali quella di cui all'art. 120 comma 2 lett. a) T.U.B. per i conti correnti affidati e quella relativa agli interessi di mora), in quanto (comportando un incremento esponenziale degli interessi, tipicamente e necessariamente indotto dall'adozione del regime composto) costituisce deroga al citato principio (imperativo) di proporzionalità che nel nostro ordinamento regola la produzione degli interessi. In altri termini regime di capitalizzazione composta ai fini del calcolo degli interessi si configura illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato, e non può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente cogenza ed inderogabilità) di tale principio. Ciò non significa, beninteso, che le parti non possano, in senso assoluto, derogare all'art. 821 comma 3 ed all'art. 1282 comma 1 c.c.; anzi, la deroga è la prassi nei prestiti (che, appunto, sono per lo più rateali), laddove viene stabilita una esigibilità intermedia e anticipata degli interessi (propria del regime composto); tuttavia ciò deve ritenersi legittimo soltanto ove venga convenuta ed applicata l'operazione di sconto attraverso l'attualizzazione, rata per rata, dell'importo degli interessi che si sarebbero dovuti pagare solo alla fine del contratto (come prevede il regime semplice codificato dal legislatore nell'art. 821 comma 3 c.c.)., in modo da assicurare l'infruttuosità degli interessi fino a quel momento[20].

Quanto sin qui esposto, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la recente sentenza del 3 marzo 2020 emessa nella causa C-125/2018[21], ha rimarcato in modo esplicito che un comune debitore, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere messo nelle condizioni di valutare *"sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie"* e posto

[20] "*La giustificazione economico-finanziaria della presenza dell'attualizzazione in CS … è la conseguenza del fatto che gli interessi, maturati alla scadenza della rata, andrebbero pagati al termine dell'operazione di ammortamento, oppure … in forma attualizzata, contestualmente alla rata di riferimento"* (cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annobali, F. Olivieri, "Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale – Analisi e confronti tra metodologie di valutazione", pagg. 10-11).

[21] Consultabile attraverso il seguente link: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223983&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=17366099 e comunicato stampa n. 23/2020 della medesima Corte di Giustizia al link https://news.ilcaso.it/news_7297/05-03-20/Clausola_abusiva_e_facolt%E0_del_giudice_spagnolo_di_sostituire_l indice_che_comporta_la_nullit%E0_del_mutuo)

in evidenza il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere "*chiaro e comprensibile*" della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo; di modo che, una volta acclarata la nullità o abusività di tale clausola alla stregua dell'ordinamento dello Stato membro, lo stesso Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale; soluzione che rimanda, in effetti, in riferimento al nostro ordinamento, al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c. e 117 nn. 1 e 4 T.U.B.[22]. La scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi non è oggetto di specifica disciplina nell'ambito della normativa dell'Unione Europea, come eloquentemente precisato dalla Corte di Giustizia della U.E. nella sentenza del 19.07.2012 (emessa nel caso n. 591/2010): "*In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti)*"; ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla più avveduta giurisprudenza nazionale. Ne deriva che è esclusivamente alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime finanziario. Dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284 comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse (in rapporto alla periodicità giornaliera della sua maturazione) è proporzionale al capitale ed al tempo: $I = C \times i \times t$, dove *C* è il capitale iniziale finanziato, *i* è il tasso percentuale, *t* è l'unità di tempo e *I* è l'interesse maturato. Autorevole conferma del regime di capitalizzazione semplice quale principio generale che regola la produzione degli interessi nell'ordinamento italiano si rinviene, a ben vedere, anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea. Con la sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14, la Corte di Strasburgo ha avuto modo di affrontare la questione inerente al rapporto, da un canto, tra la disciplina sovranazionale di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del

[22] Cfr. Trib. Massa, sentenza n. 384 del 3 agosto 2020, pubblicata il 5 agosto 2020 (Giudice D. Provenzano), edita su www.ilcaso.it e su www.contenzioso-bancario.it.

Consiglio, del 22 marzo 1999 (recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato C.E. e pubblicata in G.U. L 83, pag. 1) ed agli artt. 9, 11 e 13 del Regolamento C.E. n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (contenente disposizioni di esecuzione del Regolamento CE n. 659/1999, pubblicato in G.U. L 140, pag. 1, e rettificativo GU 2004, L 286, pag. 3) e l'art. 1283 del Codice Civile italiano; dall'altro, tra tale ultima disposizione codicistica ed il comma 4 dell'art. 24 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. n. 2/2009 (intitolato "*Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi*"), entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione sulla G.U. (29.11.2008) e destinato a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla succitata disciplina di matrice eurounitaria, ai sensi del quale *"Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004 ...".* Nel dare risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale rimessale dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ex art. 267 T.F.U.E, con ordinanza in data 11.02.2014 n. 3006 in riferimento ad una controversia tra una società italiana e l'Agenzia delle Entrate inerente al recupero, con interessi composti, di un aiuto di Stato ex art. 87, par. 1, e nel dare atto, ai fini del calcolo degli interessi sul capitale da restituire a titolo di recupero, dell'alternativa tra regime composto e regime lineare (quale prospettata dalla Commissione sui tassi di interesse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. dell' 8 maggio 2003, C 110, pag. 21) e nel precisare che, in virtù della sopra richiamata disciplina posta dal Regolamento n. 794/2004, "*il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile"* e che *"Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto"* (di modo che "*Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi"),* la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato (in conformità a quanto evidenziato nella stessa ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione) che, al di là della specifica e peculiare ipotesi appena indicata, il regime finanziario recepito, in generale, nell'ordinamento giuridico italiano è quello degli "*interessi semplici*": "*"prima dell'entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici";* in tal modo riconoscendo la persistente operatività del regime lineare per tutti gli ambiti di disciplina diversi da quelli cui si applicano le succitate disposizioni dei Regolamenti U.E. e dell'art. 24 comma 4 del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in definitiva, il linguaggio del Diritto e quello della Matematica Finanziaria possono finalmente apparire meno lontani tra loro. Se, infatti,

(per quest'ultima) la capitalizzazione è la trasformazione (il conglobamento) degli interessi primari nel capitale, sia pure ai soli fini del calcolo degli interessi compresi nelle rate successive (e, quindi, pur conservando la formale distinzione tra l'obbligazione principale e quella accessoria), mentre l'anatocismo rilevante sotto il profilo giuridico (vietato salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c.) è la gemmazione di interessi ulteriori da precedente obbligazione accessoria (scaduta, ex art. 1283 c.c., o anche semplicemente "maturata", ex art. 120, comma 2 lett. b del T.U.B., nel testo vigente), è dato comprendere le ragioni per le quali con lo stesso art. 1283 c.c. il Legislatore del 1942 c.c. non ha vietato in modo espresso e diretto la capitalizzazione (composta) degli interessi in sé, bensì soltanto (e specificamente) la produzione di interessi su interessi[23]; e ciò sebbene l'una come l'altra possano determinare, sotto il profilo funzionale, lo stesso effetto economico-finanziario: a ben vedere, dire che il capitale maggiorato degli interessi produce a sua volta interessi (cd. secondari), calcolati sull'importo globale, comprensivo dell'uno e degli

[23] La prima ragione è che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale (con conseguente equivocità e scarsa compatibilità del termine "capitalizzazione" con la disciplina codicistica delle obbligazioni pecuniarie), a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l'art. 820 comma 3 c.c., richiama espressamente soltanto ipotesi di interessi primari); salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi. La Corte regolatrice, in effetti, ha tradizionalmente rimarcato il principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione per interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale) e ciò anche con specifico riferimento al contratto di mutuo, laddove ha per l'appunto precisato che *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante"* (cfr. Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005, n. 602/2013, n. 11400/2014, n. 2374/1999, n. 3500/1986, n. 3805/2004, n. 17813/2002, n. 28663/2013 (parte motiva), n. 2072/2013 (parte motiva). Non a caso, del resto, costituisce *ius receptum* che l'accessorietà dell'obbligazione per interessi attiene soltanto alla fase genetica, assumendo essa autonomia in riferimento sia all'attività dispositiva inerente ad essa (così come al corrispondente diritto di credito), sia al regime della prescrizione (il cui *dies a quo*, nei finanziamenti con rimborso rateale, va individuato nella data di scadenza dell'ultima rata di rimborso, cfr. Cass. n. 17798/2011, Id. n. 2301/2004), sia con riguardo all'esclusione di efficacia al debito per interessi del riconoscimento del debito per sorte capitale e degli atti interruttivi del termine prescrizionale a quest'ultimo relativi (cfr. Cass. n. 5954/2007, Id. n. 5343/1980), sia alla autonoma azionabilità della pretesa concernente gli interessi rispetto a quella relativa alla sorte capitale sulla quale essi sono computati, trattandosi del resto di diritti che possono costituire oggetto di atti dispositivi distinti e separati; risultando anche la disciplina dell'imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. ispirata, per l'appunto, alla distinzione tra le due obbligazioni. Altra ragione per la quale l'art. 1283 c.c. definisce l'anatocismo attraverso la descrizione del suo peculiare effetto economico – finanziario (la produzione di interessi secondari generati da interessi primari già maturati e contabilizzati) è che tale soluzione consente di comprendere nell'ambito applicativo dello stesso precetto imperativo varie fattispecie attraverso le quali l'effetto in questione può (alternativamente) in concreto realizzarsi: quella integrata da un'ipotetica espressa clausola contrattuale che stabilisca che gli interessi maturati di periodo in periodo generino, a loro volta, ulteriori interessi; quella dell'inglobamento dell'obbligazione accessoria in quella principale ad ogni effetto di legge, con la conseguente assunzione della medesima natura del capitale in relazione a qualsivoglia profilo del trattamento giuridico (come nel caso di eventuale capitalizzazione periodica degli interessi passivi maturati sui saldi periodici dei conti correnti bancari, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. b), n. 2 del T.U.B. nel testo vigente); infine, l'ipotesi dell'adozione del regime composto nell'elaborazione dei piani di ammortamento a rata costante e a rimborso graduale (nella quale gli interessi maturati nelle rate precedenti si cumulano al capitale residuo formando il montante, ai soli fini del computo degli interessi contabilizzati nelle rate successive).

altri (*id est*, su quello che la Matematica Finanziaria definisce "montante"), equivale a dire che gli interessi ("*scaduti*", ex art. 1283 c.c., o anche soltanto "*maturati*" ex art. 120 T.U.B.) producono ulteriori interessi; ciò che costituisce la fattispecie e/o l'effetto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., rispettivamente realizza o qualifica l'anatocismo giuridico.

Sulle congetture matematico-finanziarie diffusesi in giurisprudenza e sull'analisi del fenomeno anatocistico dei piani di ammortamento "alla francese" in chiave scientifica

Sulla scorta dei principi di Matematica Finanziaria sin qui enunciati, è quindi possibile porre in evidenza le incongruenze e false congetture tralaticiamente "tramandate" in un pur nutrito indirizzo della giurisprudenza di merito che – nell'affermare e/o nel dare per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della scienza matematica - esclude, *sic et simpliciter,* la sussistenza del fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa abituale ricorso nel mercato del credito; indirizzo cui pare essersi conformato il G.E. con l'ordinanza reclamata.

In primo luogo, dall'accertamento del ricorso al regime composto ai fini della determinazione della rata costante e della predisposizione del piano di ammortamento di ciascuno di due mutui oggetto di giudizio, non può che derivare – per inconfutabile regola matematica - che anche gli interessi calcolati e distribuiti nelle singole rate sono stati computati in base al medesimo regime.

Ciò posto, gli argomenti analitici di carattere matematico-finanziario posti a fondamento della decisione assunta dal G.E., tratti da un tralaticio orientamento della giurisprudenza di merito, risultano smentiti dalla tradizionale e consolidata letteratura scientifica di riferimento.

Non è vero che in un piano di ammortamento a rata costante posticipata (quale risulta essere quello inerente a ciascuno dei due mutui oggetto di giudizio) "*gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo",* secondo quanto sostenuto nell'ordinanza reclamata; di tal che non sarebbe concettualmente configurabile anatocistico, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate[24]. La letteratura matematica ha in

[24] Cfr., *ex plurimis*, Trib. Verona, 24.03.2015 n. 759, Trib. Salerno, 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia, 27.09.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017.

realtà posto in luce che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata (costante) successiva alla prima nel piano di ammortamento (cd. alla francese) predisposto in capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, "per costruzione", gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente "*scaduti*" (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento); più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento)[25].

[25] In proposito, paiono eloquenti le seguenti affermazioni di autorevoli accademici: "*L'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore C(t–1) (1 + i), coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta. ….. il calcolo della generica quota di interesse* $I_s = Rv^{t-s+1}i$ *comporta che la determinazione dell'interesse relativo al periodo (s-1, s) sia effettuato sul debito inizialmente contratto Rvt aumentato di tutti gli interessi maturati fino all'epoca s-1 e, quindi, capitalizzati. ….. È ovviamente, anche possibile suddividere … la quota interesse in due componenti, la componente calcolata sul debito inizialmente contratto … e la componente degli interessi sugli interessi*" (cfr. G. Olivieri e P. Fersini "*Sull'anatocismo nell'ammortamento francese*", in Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Nazionale Banche Private, n. 2/2015, pagg. 136-138.

"A conferma del fatto che la scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta genera interessi anatocistici nell'ammortamento alla francese, si effettua un'ulteriore analisi del fenomeno… mediante la scomposizione delle quote interessi nelle due componenti: interessi sulla sorte capitale e interessi su interessi precedentemente maturati"; scomposizione attraverso la quale altri illustri Autori hanno calcolato e rappresentato graficamente la consistenza di tre "grandezze": "*interessi non anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/capitale, relativo al periodo precedente, per il tasso di interesse periodale; interessi anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/interessi, relativo al periodo precedente, per il tasso di interessi periodale (tali interessi risultano complementari degli interessi anatocistici, rispetto alla quota interessi dello stesso periodo); somma degli interessi anatocistici, data dalla somma progressiva degli interessi anatocistici*" (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*", 2016, Idd., "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato*", pag. 59).

In altri termini, "*Il pagamento periodico degli interessi non preclude, dunque, la possibilità che gli interessi maturati in un periodo producano ulteriori interessi nei periodi successivi! E nel regime composto questo accade in tutte le tipologie di ammortamento, perché la base di calcolo della quota interessi relativa ad una determinata epoca, cioè il debito residuo all'epoca precedente, incorpora parte degli interessi maturati nei periodi precedenti. E questi interessi producono altri interessi nei periodi successivi. Le quote interessi, con l'eccezione della prima, risultano, dunque, composte per una parte dagli 'interessi sugli interessi'*" (cfr. C. Mari e G. Aretusi, "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche*", in "*Il Risparmio*", n. 1/2019, pag. 132.

Vedasi anche A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *"Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta",* in wwww.attuariale.eu, 27.12.2020, scritto nel quale gli Autori dimostrano come lo sviluppo dell'ammortamento di un prestito a rimborso rateale stilato in regime composto sia rappresentabile come un polinomio scomponibile in una serie di monomi: "*Mentre il monomio di primo grado si riferisce agli interessi (base) maturati sul capitale iniziale, il monomio di secondo grado riguarda gli interessi su*

Nella letteratura matematica è pacifico il riconoscimento dell'anatocismo nei prestiti elementari con computo degli interessi in regime di capitalizzazione composta (cd. *zero coupon*). Un illustre cattedratico ha avuto modo di dimostrare che qualsiasi prestito graduale può essere trasformato, in maniera finanziariamente equivalente, in un prestito elementare in cui al tempo 0 si riceve una somma per rimborsarla, assieme agli interessi, a scadenza dell'operazione in un'unica soluzione[26]; e in tal caso nessuno avrebbe dubbi nel riconoscere la presenza del regime semplice o del regime composto. Così come altri autorevoli autori hanno chiarito che qualsiasi ammortamento con rimborso rateale può essere "decomposto" in una collezione di prestiti elementari che, se sommati, ricompongono il prestito originari[27]. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire *"sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi"*[28]*.* In altri termini, quando si sottrae la quota capitale di una determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si

---

interessi precedentemente maturati (interessi anatocistici di secondo livello), il monomio di terzo grado riguarda gli interessi anatocistici su interessi anatocistici di secondo livello (ossia interessi anatocistici di terzo livello) e cosí via".

[26] Cfr. C.E. Bonferroni, "*Fondamenti di Matematica Attuariale*", 1938.

[27]) Cfr. G. Olivieri, P. Fersini "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese", in Rivista Banche e banchieri, 2-2015; vedasi anche G. Aretusi, "*Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti graduali in regime composto, con esempi per l'ammortamento francese, italiano e bullet*", in www.ilcaso.it, 2021.

[28] A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*", 2016, Idd., "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato*", 2016. Tale eloquente spiegazione dell'operazione contabile implicata dall'adozione del regime esponenziale rende palese l'equivoco nel quale cade un pur diffuso orientamento giurisprudenziale, che può essere sintetizzato con le argomentazioni in tale contesto spese in una recente pronuncia di merito: "*Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica…) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata: 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata: 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata"* (cfr. Trib. Pisa, n. 491/2017, in www.iusexplorer.it). L'equivoco consiste evidentemente nell'aver trascurato di considerare (in ragione della mancata conoscenza del funzionamento del regime composto nei finanziamenti a rimborso graduale) che, in realtà, a partire dalla seconda rata, il "*debito residuo*" è costituito dal montante (ovvero da una "*miscela di capitale e interessi*", secondo l'efficace definizione di C. Mari e G. Aretusi), nel quale è inglobata la quota interessi della rata precedente, che concorre a formare la base di calcolo delle rate successive. Non può che derivarne l'infondatezza dell'assunto, contenuto nella stessa sentenza appena citata, recepito anche nell'ordinanza reclamata, secondo cui "*gli interessi conglobati nella rata successiva sono … calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti"*

aggiungono gli interessi) e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi. Illuminante, nella sua chiarezza, la spiegazione del fenomeno fornita da un autorevole equipe di studiosi: "*risulta evidente come, operando nel regime finanziario della capitalizzazione composta, a ogni scadenza, contemporaneamente all'accredito in conto dell'importo della rata, venga effettuato l'addebito dell'importo della quota interessi, calcolata sul debito residuo relativo alla scadenza precedente (accreditando, in sostanza, la sola quota capitale, ossia la differenza tra la rata e la quota interessi). Operando in questo modo, ciascun debito residuo del mutuo, sul quale sarà calcolata la successiva quota interessi, risulterà comprensivo degli interessi del tempo corrente (e quelli di tutti i tempi precedenti), generando il calcolo di interessi su interessi maturati in precedenza ovvero la capitalizzazione degli interessi (anatocismo)*"[29]. Trascurare di considerare siffatta modalità di determinazione del "debito residuo" deriva dall'erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa (cd. *roll over*), senza attribuire alcuna rilevanza all'avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) "*acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione*"; di modo che "*il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni*"; decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, "*bensì dalla scadenza dell'ultima*"[30].

Non corrisponde poi a verità che, secondo quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, nell'ammortamento graduale di un mutuo stilato "alla francese" (in capitalizzazione composto e con rata costante) *"alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo".* Sotto tale profilo, il provvedimento di prime cure si è allineato all'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero calcolati

[29] A. Annibali, C. Baracchini, A. Annibali "*Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice*", 2016, pag. 34.

[30] Cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011.

soltanto sorte capitale residua, non essendo quindi affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versati come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati [31], mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, "*ossia … un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione (cfr. Trib. Torino sentenza del 17.09.2014)*", secondo quanto testualmente precisato nell'ordinanza reclamata. In talune pronunce annoverabili nell'indirizzo in questione si assume, poi, che il regime composto sarebbe utilizzato esclusivamente per determinare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate e si sostanzierebbe, quindi, in una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale finanziato alla somma dei valori capitale (attualizzati) compresi in tutte le rate di rimborso, senza tuttavia incidere in alcun modo sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento verrebbe operato con il regime dell'interesse semplice, poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima rata ed il tasso d'interesse periodale, corrispondente al T.A.N. contrattuale frazionato secondo la stessa ripartizione temporale di restituzione del capitale[32] .

In realtà, con riguardo al riferimento al preteso fenomeno "inverso" rispetto alla capitalizzazione, "*è agevole rilevare che in Matematica Finanziaria esso è piuttosto costituito dalla cd. attualizzazione, operazione che, nel contesto in esame, invece dimostra, attraverso il principio di equità finanziaria, proprio la presenza del regime composto e degli interessi sugli interessi sia nel calcolo della rata che nello sviluppo del piano di ammortamento*"[33]. Ciò che soprattutto rileva è che risulta assolutamente scorretto, sotto il profilo algebrico e finanziario, l'assunto secondo cui nei piani di ammortamento "alla francese" le quote interessi delle varie rate sarebbero calcolate in regime di capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in

[31] Cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015.

[32] 52) Cfr. Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016, App. Bologna, 13.04.2017, Trib. Napoli Nord, 26.04.2018.

[33] Cfr. G. Aretusi, C.M. Germinara, L. Germinara, C. Mari, M. Nerbi, D. Provenzano, M. Sirgiovanni, B. Spagna Musso, "*Anatocismo ed usura nei muti – Profili civilistici. Alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto*", documento condiviso presentato a margine del convegno organizzato da ASSUBA, in Pistoia, il 08.05.2020, pag. 46.

radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia (apparentemente) soltanto all'ipotesi nella quale si abbia riguardo ad un tasso di interesse riferito ad un tempo unitario, vale a dire nel caso di coincidenza dell'unità di tempo a cui è riferito il tasso contrattuale con il periodo scaduto il quale avviene la singola capitalizzazione, corrispondente a quella operata per ciascuna rata; ipotesi, quella appena indicata, nella quale (soltanto) le funzioni del regime semplice e di quello della capitalizzazione composta effettivamente coincidono, come eloquentemente posto in luce da insigne cattedratico[34]. Procedendo all'analisi escludendo la suddetta peculiare ipotesi del tempo unitario, in virtù dell'incompatibilità delle leggi che regolano i due diversi regimi è dato constatare che, in realtà, nell'ammortamento predisposto secondo le regole del regime composto anche le quote interessi delle singole rate sono (necessariamente) calcolate in base a tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice le quote interessi sono (necessariamente) calcolate (più precisamente attualizzate), in applicazione del regime semplice[35]. Non può trascurarsi di considerare, in definitiva, l'effettiva consistenza del debito residuo preso in considerazione per il calcolo di ciascuna quota interessi, essendo esso costituito non soltanto dal capitale ripartito, *pro quota*, nelle rate successive, ma anche da interessi inclusi nelle rate precedenti, per quanto già contabilizzati (ed anche se effettivamente pagati nel corso del rimborso frazionato)[36].

L'argomento secondo cui con il pagamento di ciascuna rata verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (in realtà non soltanto sul capitale residuo, come già chiarito) nel periodo cui la stessa rata si riferisce - interessi che, per l'appunto in quanto sempre pagati alle scadenze pattuite, non potrebbero essere capitalizzati (cfr., in tal senso, cfr. Trib.

---

[34] *"Bisogna poi precisare che, in una legge dell'interesse composto, l'interesse non è proporzionale al tempo, e perciò il tasso non ha più il significato di interesse per unità di capitale e per unità di tempo; è soltanto il parametro che contraddistingue la legge di interesse semplice alla quale viene applicata la capitalizzazione. Solo se il periodo di capitalizzazione coincide con l'unità di tempo a cui è riferito il tasso, quest'ultimo coincide con l'interesse per "una" unità di tempo, ma non per ogni unità di tempo."* (Cfr. E. Levi, "*Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale*", 1964.

[35] Cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali "*Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice*", 2016.

[36] Eloquente *e tranchant*, in proposito, la considerazione espressa da un'accreditata equipe di studiosi: *"Affermare che in un piano di ammortamento alla francese, effettuato nel regime finanziario della capitalizzazione composta, le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice, è algebricamente e finanziariamente sconcertante, al pari di come può risultare giuridicamente sconcertante per un giurista il sentir definire: il negozio giuridico è una bottega con dentro un avvocato!"* (Cfr. A. Annibali, C. Barracchini,A. Annibali e F. Olivieri, "*La scienza matematica e l'accertamento anatocistico nei piani di ammortamento alla francese*", Slides presentate in occasione del convegno dal titolo "Anatocismo e usura nei contratti bancari – Profili civilistici. Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto", organizzato dall'Ufficio Formazione Decentrata per il Distretto di Genova della Scuola Superiore della Magistratura il 29.03.2019).

Torino, 17.09.2014 cit., Trib. Siena, 17.09.2014, Trib. Arezzo, 24.11.2011) - si configura inconferente ai fini dell'esclusione dell'effetto anatocistico, come ha avuto modo di precisare la letteratura matematica più avveduta, in ragione della particolare consistenza del debito residuo preso in considerazione, di rata in rata: il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime composto è dovuto proprio alla sottrazione dal debito residuo (costituito da un "montante", ovvero da una "miscela" di capitale e di interessi) della quota capitale inclusa in ciascuna e non dell'intera rata (comprensiva anche della quota relativa agli interessi), come avviene invece facendo ricorso alla capitalizzazione semplice. Per altro verso, il fatto che la quota interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima venga pagata, ad ogni scadenza periodica, non vale ad escludere che gli interessi scaduti e pagati partecipino, così come il capitale (quali componenti del "debito residuo"), alla determinazione degli interessi delle rate successive, atteso che, attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto si verifica comunque la produzione esponenziale degli interessi (in senso proporzionale non già al capitale, bensì al montante, comprensivo di capitale e di interessi), alla medesima stregua di quanto avviene con la capitalizzazione periodica degli interessi (intesa come inglobamento degli interessi primari nel capitale non soltanto ai fini del computo degli interessi contabilizzati nei periodi rateali successivi, ma in funzione della trasformazione della natura giuridica dell'obbligazione pecuniaria, da accessoria a principale e, quindi, anche ad ogni altro effetto di legge)[37]. Il predicare (apoditticamente e senza alcun riscontro obiettivo, non a caso inesistente nella lettura scientifica di riferimento) la generazione degli interessi sulla sola sorte capitale, in ragione del mero pagamento delle varie quote interessi che maturano alle singole scadenze del piano, trascura di considerare che, come evidenziato da illustri accademici, "*il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta"*[38]*.* Sulla stessa linea, nell'evidenziare che *"La capitalizzazione composta e l'anatocismo sono*

[37] In altri termini, "*ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata*"; di tal che "*questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori*" cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558 (Giudice E. Pastore Alinante). Vedasi anche la spiegazione dell'operazione contabile data da A. Annibali, C. Barracchini e A Annibali, in "*Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice*", 2016, riportata a pag. 27 del presente provvedimento.

[38] Cfr. Cfr. G. Olivieri – P. Fersini "*Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese*", in Banche e Banchieri, 2/2015, pag. 441; per analoghi rilievi, cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, "*Matematica Finanziaria*", Seconda Edizione con Esercizi, 1998, pag. 187 e segg..

sinonimi sostanziali", si è rimarcato che *"l'affermazione secondo cui l'insieme degli interessi anatocistici costituisce un sottoinsieme proprio dell'insieme degli interessi composti (e congettura conseguentemente l'esistenza dell'insieme degli interessi composti non anatocistici) è un palese errore di logica finanziaria. Tale errore si basa sul presupposto che gli interessi pagati (o riscossi) rimangano improduttivi fino alla scadenza finale del mutuo, contravvenendo al postulato di razionalità economico-finanziaria del comportamento di ogni operatore agente nel mercato dei capitali"*[39]*.*

In base ad un ulteriore argomento, cui si fa ricorso al fine di escludere, *sic et simpliciter*, la configurabilità dell'anatocismo nei piani di ammortamento cd. "alla francese", il fatto che il maggiore ammontare complessivo degli interessi conseguenti all'adozione del regime rispetto a quello riveniente dall'impiego del piano di ammortamento cd. "all'italiana" (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipenderebbe non già dall'applicazione di interessi composti, bensì dalle diverse modalità di costruzione della rata nell'una e nell'altra tipologia di ammortamento[40]. Più precisamente, si sostiene che, rispetto ad un piano con quote capitali costanti, in quello "alla francese" la pattuizione della rata costante comporta che, inizialmente, la quota interessi sia più consistente e, corrispondentemente, la quota capitale più ridotta, ciò che di per sé solo determinerebbe una più lenta estinzione del debito per capitale e, corrispondentemente, la produzione di maggiori interessi, in quanto calcolati, per l'appunto, su una sorte di maggiore importo; in altri termini, pagando inizialmente più interessi che capitale il mutuatario trattiene per più tempo quest'ultimo (rispetto a quanto avviene nel piano di ammortamento "all'italiana", ovvero a rata costante) e ciò implicherebbe necessariamente la formazione di un maggiore monte interessi. Tale soluzione ricostruttiva, in realtà, confonde la causa della dinamica ascendente della produzione degli interessi che si riscontra in capitalizzazione composta con l'effetto economico dell'adozione di tale regime finanziario. I contributi scientifici che hanno affrontato la questione hanno in proposito ribadito che la distinzione tra la metodologia di ammortamento "alla francese" e quella "all'italiana", di per sé sola, non assume in realtà alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico;

[39] cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri*, "Pagare vuol dire capitalizzare"*, in www.attuariale.eu, ottobre 2020.

[40] Cfr. Trib. Milano 30.10.2013 (Giudice Riva Crugnola), in www.ilcaso.it. Nella motivazione della pronuncia appena citata, l'argomento riportato nel testo viene espressamente". L'argomento in questione – che si risolve nella sostanziale negazione che la predisposizione di un piano di ammortamento in capitalizzazione composta comporti che gli interessi risultino "composti" – è stato chiaramente smentito dalla letteratura scientifica che, anche negli ultimi anni, si è occupata del tema, ma è stato tralaticiamente (ed acriticamente) recepito da un consistente indirizzo giurisprudenziale di merito, che ha significativamente condizionato il dibattito in materia.

fenomeno che, come già chiarito, non è determinato affatto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dall'applicazione del regime composto, di modo che anche un piano di ammortamento "all'italiana", ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici (generati da interessi "primari"). Per altro verso, rettificando nel senso appena indicato il principio affermato nella succitata sentenza del Tribunale di Milano del 30.10.2013, dire che è soltanto la particolare modalità di costruzione della rata - caratterizzata da quote capitali di modesto ammontare nelle rate iniziali, cui fa riscontro un'iniziale parimenti modesta riduzione del debito residuo (per effetto della sottrazione delle stesse quote capitali all'atto del loro pagamento periodico) - che determina un monte interesse maggiore rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso alla capitalizzazione semplice (e/o dal ricorso all'ammortamento all'italiana) si configura come una mera (semplicistica) rappresentazione descrittiva della dinamica contabile (priva di rilievo ricostruttivo ai fini della spiegazione delle modalità di funzionamento del regime finanziario adottato) ed, in ogni caso, non vale di per sé a rendere legittima la produzione di interessi in misura eccedente rispetto a quelli che sarebbero dovuti applicando il criterio di proporzionalità posto a fondamento dell'art. 821 comma 3 c.c.; né vale ad escludere che, trattandosi di successione di rate di importo costante, è proprio il rilevante ammontare delle quote interessi delle prime rate (nelle quali confluisce la gran parte della componente anatocistica del monte interessi complessivo) che comporta la corrispondente minore consistenza delle quote capitali delle rate nella stessa fase iniziale del piano di rimborso.

Un altro argomento frequentemente speso a sostegno dell'esclusione della dinamica anatocistica nei piani di ammortamento a rata costante in regime composto consiste nell'assunto secondo cui il presunto (e negato) effetto anatocistico parrebbe sussistere (in tesi solo apparentemente) in ragione della più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua (o, in altre parole, dalla minore intensità della restituzione del capitale) rispetto a quanto si verifica (a parità di parametri) con l'impiego del regime lineare, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati (piuttosto che al capitale); caratteristica quest'ultima, che, in base all'orientamento in esame, garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c.. In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione prioritaria ad interessi piuttosto che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194

c.c.[41]. Ben più correttamente, in virtù di un approccio analitico ispirato al contemperamento dell'impostazione finanziaria del piano e della disciplina giuridica di riferimento, sul presupposto per cui "*per la matematica finanziaria la rata, la quota capitale e la quota interesse, componenti il piano di ammortamento del mutuo, sono interconnesse tra loro, e il tasso applicato è determinato dal numero e dall'entità delle rate*", si è rimarcato che "*è da sempre noto che l'impostazione dei pagamenti fatta prima agli interessi produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla legge dell'interesse semplice, che prevede o un'unica capitalizzazione degli interessi al termine del periodo di finanziamento o che gli interessi non producano interessi* …"[42]. Dalla letteratura matematica in materia è dato evincere i profili di criticità e le incongruenze, sotto il profilo scientifico, del richiamo all'art. 1194 c.c. al fine di sostenere, in chiave giuridica, la legittimità del ricorso al regime esponenziale nella predisposizione dei piani di ammortamento dei mutui a rimborso progressivo. L'operatività del criterio di imputazione legale di cui al citato art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal comma 2, in forza del quale "*il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*") viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità sia del credito per capitale che di quello a titolo di interessi[43]; presupposto, quest'ultimo, che non è invece ravvisabile qualora – come solitamente accade nella comune casistica del mercato del credito (cui sono riconducibili anche i mutui oggetto di giudizio) - il piano sia stilato in regime di capitalizzazione composta con calcolo degli interessi (di pertinenza della singola rata) sull'intero capitale distribuito nelle rate successive (situazione in virtù della quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata, e si configura quindi esigibile, ancor prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi): "… *la* presupposto *disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*"[44]. A ben

[41] In tal senso vedasi Trib. Milano 09.11.2017, Trib. Roma 11.10.2017, Trib. Padova 23.02.2009, Trib. Monza 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11.2014 Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Treviso 12.01.2015, Trib. Modena 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Roma 10.05.2019 n. 9811; nonché la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 in data 25.02.2014 del Collegio di Napoli.

[42] Cfr. G. Colangelo, "*Il lungo addio*", in Il Foro it., 2016, I, c. 1101 e segg..

[43] Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997.

[44] Cfr. Cass. n. 10941/2016 cit..

vedere, il disposto di cui all'art. 1194 c.c. – nel prevedere l'imputazione prioritaria dei pagamenti agli interessi piuttosto che al capitale - si pone in rapporto di assoluta coerenza con la disciplina riveniente negli artt. 821 comma 3, 1284 comma 1 e 1283 c.c., pur assumendo rilievo, con riguardo all'ammortamento "alla francese", ai fini della definizione delle sorti delle due obbligazione (restitutoria e remuneratoria) soltanto nel peculiare e specifico scenario conseguente alla cessazione degli effetti della clausola afferente all'estinzione progressiva (rateale) del finanziamento: atteso che gli interessi vengono pagati per primi (*rectius*, in maniera prioritaria), una volta corrisposti, non potranno generarne di nuovi; allo stesso modo, il capitale viene pagato per ultimo (*rectius*, in via "secondaria" e "gradata") affinchè esso possa continuare a produrre interessi (cd. primari), dal momento che questi ultimi (salvi le condizioni ed i limiti sanciti dall'art. 1283 c.c.) non possono costituire base di calcolo di ulteriori interessi (cd. secondari). E tale bilanciamento di interessi e di tutele si può realizzare unicamente a fronte di un plesso normativo che, nel, suo complesso, rispetti il principio di proporzionalità nella produzione degli interessi (art. 821 comma 3 c.c.) ed escluda la generazione di interessi da altri interessi (art. 1283 c.c.), in conformità al consolidato principio di distinzione ontologica, giuridica e contabile tra obbligazione principale (per sorte capitale) ed accessoria (per interessi) che permea il diritto vivente risultante dalla tradizionale interpretazione ed applicazione giurisprudenziale della disciplina in materia. In virtù di tale ricostruzione, non pare quindi revocabile in dubbio che quanto disposto dall'art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza dei requisiti di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi; situazione questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento in regime di interesse semplice (non a caso prescelto dal Legislatore del 1942 come modello legale tipico, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1, primo inciso c.c.). Diversamente, nei piani di rimborso graduale in regime composto abitualmente impiegati nel mercato del credito le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive), oltre che, come evidenziato, su interessi già contabilizzati nelle rate precedenti; di tal che, l'anticipazione della scadenza, ovvero dell'esigibilità (e quindi del pagamento) delle varie quote interessi (successive alla prima) restituisce sistematicamente un monte interessi complessivo che esprime, comunque, una spirale ascendente della crescita dell'obbligazione accessoria in

chiave esponenziale, esattamente corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi pregressi (art. 1283 c.c.).

Il riferimento all'art. 1194 c.c. è pertanto inconferente nel contesto in esame: non può confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della simultanea liquidità ed esigibilità del debito principale e di quello accessorio relativo (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice – che il credito per capitale e quello per interessi siano "*simultaneamente liquidi ed esigibili*", presupposto che non si configura nel caso di mutuo con ammortamento in capitalizzazione composta, caso nel quale il pagamento degli interessi è dovuto prima che sia esigibile l'obbligo di rimborso del capitale che li ha generati (ovvero, la scadenza del debito per interessi precede quella del debito per sorte capitale sul quale essi sono computati). Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, nell'ambito in esame, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell'inadempimento di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, per effetto della decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine e della conseguente esigibilità dell'obbligo di rimborso residuo, non potrà più fruttare), secondo quanto prescritto dal succitato art. 1194 c.c..

Non può pertanto condividersi la conclusione, recepita nell'ordinanza reclamata, secondo cui dovrebbe escludersi che "*l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, la violazione della disciplina dell'anatocismo bancario",* una volta dato per presupposto che per "ammortamento alla francese" si intende quello

predisposto con rata costante posticipata e con applicazione del regime di capitalizzazione composta.

Va peraltro dato atto di un recente indirizzo di parte della giurisprudenza di merito, che, pur ammettendo finalmente che nell'elaborazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti con rimborso rateale "alla francese" oggetto della comune casistica giudiziaria viene adottato il regime della capitalizzazione composta e che, conseguentemente, anche il monte interessi viene in tal caso quantificato secondo tale regime (per importo superiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione della capitalizzazione semplice), ha nondimeno escluso che siffatto meccanismo comporti la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..[45] Tale indirizzo perviene, in definitiva, a predicare (e a riconoscere) una sorta di "anatocismo finanziario", che tuttavia non si identificherebbe (necessariamente) con "l'anatocismo giuridico". L'argomento principale cui si è fatto a tal fine ricorso consiste nell'apodittico assunto secondo cui l'incremento esponenziale del monte interessi conseguente all'adozione del regime composto assumerebbe, nel piano di rimborso rateale, una sorta di funzione compensativa o sanzionatoria rispetto ad un ipotetico tardivo adempimento da parte del debitore all'obbligazione di corrispondere (preesistenti) interessi primari[46].

---

[45] Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, Id. 15.09.2020, Trib. Milano, 26.03.2019 n. 2332, in www.iusexplorer.it, App. Torino, 06.10.2020, Id. 21.05.2020 n. 544 (Giudice estensore G.P. Macagno), Trib. Roma del 05.05.2020 n. 6897 (Giudice Colazingari).

[46] Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 cit.: *"Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") ….. Se si considera che <<i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente>> (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì "scaduto", e quindi "esigibile" (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) <<se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>>".* Risulta evidente che tale soluzione esegetica è stata influenzata dalla ricostruzione propugnata da una certa dottrina, secondo la quale la produzione di interessi anatocistici prefigurata dall'art. 1283 c.c. costituirebbe necessariamente *"oggetto di una nuova obbligazione*", vale a dire*," un'attribuzione patrimoniale avente una fonte distinta ed autonoma rispetto a quella degli interessi semplici",* fonte rappresentata *"da un inadempimento ulteriore, consistente nel mancato pagamento degli interessi semplici alla scadenza"* (cfr. G. La Rocca, "L'anatocismo", 2002); di tal che, nell'ipotesi in cui non sussista siffatto (pregresso) inadempimento, la fattispecie risulterebbe estranea all'ambito applicativo del medesimo art. 1283 c.c. e (conseguentemente) non sarebbe dato accedere alla tutela offerta dall'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo (previsione generale posta da consolidata giurisprudenza a fondamento dell'obbligo restitutorio delle somme pagate per interessi anatocistici illegittimi: cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 28819/2017, Id. n. 3190/2017, Id. n. 10713/2016, Id. n. 23656/2011, Id. n. 9169/2015, Id. n. 23278/2017, Id. n. 16188/2017, Id. n. 20312/2018, Id. n. 21875/2018, Cass. SS.UU. n. 24418/2010), dovendosi la ripetizione piuttosto riconoscere in ragione della violazione dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993: *"La soluzione di queste vicende può più semplicemente essere cercata nell'art. 120, comma 2, Tub, laddove … dispone che <<nelle operazioni creditizie … gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>"* (cfr. G. La Rocca, "*Problemi del contratto di mutuo con ammortamento alla francese tra usura e possibile <<anatocismo>> nel piano di ammortamento*", in Atti del Convegno "Finanziamenti, mutui e leasing. Risvolti

In altri termini, il divieto di anatocismo in difetto delle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. riguarderebbe soltanto le ipotesi in cui la convenzione anatocistica si configuri come relativa ad un'obbligazione (accessoria) per interessi già scaduta e quindi già esigibile al

---

matematici dei piani di ammortamento e criticità delle condizioni contrattuali", organizzato da Assoctu e tenutosi in Milano, il 18.01.2019).

Tale ricostruzione non può condividersi, per varie (univoche e convergenti) ragioni:

1) in primo luogo, in base a tale inquadramento, l'addebito di interessi ulteriori calcolati su quelli (primari) già compresi nelle rate di rimborso precedenti andrebbe considerato illegittimo soltanto a far tempo dal 01.04.2016, data di entrata in vigore del testo dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B. come (recentemente) novellato dall'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), ovvero, in alternativa, dal 01.01.2014, data di entrata in vigore della riforma della medesima disposizione del T.U.B. già introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (sempre che tale novella debba considerarsi di immediata efficacia precettiva e non presupponga necessariamente l'esistenza della disciplina di cui alla relativa delibera attuativa del C.I.C.R., mai effettivamente emanata); mentre il medesimo artificio contabile resterebbe privo di tutela di sorta per i rapporti risalenti al periodo precedente, ove (come ipotizzato) non si potesse avere riguardo alla previsione (generale) di cui all'art. 1283 c.c. quale fondamento giustificativo della ripetizione dell'indebito, dovendosi del resto escludere l'irripetibilità del pagamento di interessi anatocistici, in quanto di certo non riconducibile all'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (cfr. Cass. 2262/1984. Cass. SSUU. n. 21095/2011) e ciò anche a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale (per contrasto con l'art. 3 Cost.) di cui alla sentenza della Consulta n. 05.04.2012 n. 78, in riferimento all'art. 2 comma 61 del D.L. 29.12.2010 n. 225, come convertito in L. n. 10/2011 (disposizione che, in relazione ai conti correnti bancari, nel regolare la prescrizione del diritto alla ripetizione, prevedeva, tra l'altro*, "in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge").*

2) La soluzione esegetica ipotizzata dalla citata dottrina, peraltro, risulta smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20095/2004, che, nel qualificare come meramente "ricognitivo" il principio espresso dalla medesima Corte regolatrice con le sentenze n. 2374/1999, n. 3096/1999 e 12507/1999 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, ha chiaramente affermato la nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., anche delle clausole *de quibus* contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 (22.04.2000); in tal modo confermando la persistenza della portata precettiva della citata disposizione imperativa anche con riferimento al periodo precedente e ciò anche per effetto dell'eliminazione *ex tunc* - in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 - dell'eccezionale norma di salvezza per le clausole anatocistiche già stipulate, costituita dall'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 342/1999 (che, come noto, faceva salva la validità delle stesse clausole inserite nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della ridetta delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (avvenuta il 22.04.2000), a condizione che le medesime pattuizioni venissero *"adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000",* come sarebbe stato stabilito dal comma 1 dell'art. 7 della citata delibera, secondo le modalità ed i tempi previsti nei commi successivi). La suindicata pronuncia della Consulta, in effetti, ha determinato il (pieno) ripristino dell'operatività dell'art. 1283 c.c. in conformità al suo originario ambito applicativo.

3) Va inoltre considerato che opinare nel senso qui criticato - beninteso sempre nell'ipotizzato scenario dei rapporti di finanziamento costituiti fino al 14.04.2016 o (forse) dal 31.12.2013 - comporterebbe che il mutuatario, per vedere riconosciuta in sede giudiziale l'illegittimità della previsione di interessi anatocistici conteggiati nei piani di ammortamento "alla francese" stilati in regime composto, sarebbe costretto a rendersi inadempiente all'intera obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi, quale risultante dallo stesso piano di ammortamento allegato al contratto, in modo da poter recuperare (integralmente) quanto a tale titolo versato attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; essendogli invece precluso, prima che pervengano a scadenza tutte le varie rate di rimborso, così come qualora (una volta scadute), esse siano state regolarmente onorate, agire in giudizio, rispettivamente, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della componente degli interessi (ulteriori) generata da interessi primari (nel primo caso), o per conseguirne la ripetizione (nel secondo), dal momento che negli scenari appena ipotizzati difetterebbe il (presunto) necessario presupposto dell'anatocismo (asseritamente) costituito dalla presenza di interessi (primari) già scaduti e rimasti insoluti (presupposto prefigurato dall'indirizzo interpretativo in questione), non potendo quindi in tali ipotesi – in base alla teorica qui criticata - trovare applicazione l'art. 1283 c.c..

4) Non può trascurarsi di considerare, infine, che la necessità di avere tuttora riguardo – per quanto di ragione - anche alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. permane, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., nel testo novellato ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (come convertito in L. n. 49/2016): nonostante tale ultima novella, la produzione di interessi ulteriori su interessi corrispettivi "scaduti" deve infatti ritenersi tuttora ammissibile purché vengano rispettate le condizioni e le garanzie contemplate dalla succitata disposizione codicistica.

momento della stipulazione della medesima convenzione, non vedendosi altrimenti, in difetto di siffatto ipotetico scenario, come possa essere postulato un "*inadempimento*" del mutuatario (asseritamente) giustificativo della lievitazione esponenziale degli interessi implicata dall'adozione del regime composto[47]. in tal modo dando per presupposto che, almeno con riferimento ai finanziamenti con rimborso rateale, gli interessi primari maturano soltanto nel corso dell'esecuzione del relativo rapporto obbligatorio e quindi successivamente alla stipulazione della clausola anatocistica contenuta nel contratto con cui viene concesso il prestito). Invero, delle due l'una: o l'inadempimento di una preesistente obbligazione accessoria e quindi l'immediata esigibilità di interessi (primari) già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della convenzione anatocistica costituisce presupposto necessario della disciplina posta dall'art. 1283 c.c., oppure detta disposizione deve ritenersi applicabile anche con riferimento ad interessi (primari) destinati a maturare ed a divenire esigibili nel corso del rapporto obbligatorio sorto per effetto del regolamento pattizio nel qual è inserita la ridetta convenzione. In realtà, precisato che l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento, *sic et simpliciter*, agli interessi "*scaduti*", non già (in ipotesi) a quelli necessariamente rimasti insoluti alla scadenza - e, quindi, al di là dell'evidente ed indebita sovrapposizione (o confusione), nel contesto motivazionale della sentenza in esame, tra interessi anatocistici ed interessi di mora, aventi funzioni ben diverse, costituisce nozione di comune esperienza che, nell'ordinaria casistica giudiziaria, le clausole anatocistiche (integrate dall'approvazione, nell'ambito dell'assetto contrattuale, del richiamato allegato piano di ammortamento a rata costante predisposto secondo il regime di capitalizzazione composta) attengono non già ad obbligazioni relative ad interessi primari già scaduti ed esigibili al momento della conclusione del contratto di finanziamento, bensì ad interessi primari (precisamente alle varie quote di interessi corrispettivi che compongono le singole rate) destinati a maturare nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del medesimo contratto (ciò che avviene tipicamente, in particolare, in relazione ai mutui a rimborso frazionato); di tal che, non pare

[47] Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 cit.: *"La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato"*. Tale ultima considerazione, peraltro, risulta contraddetta, nel contesto della medesima pronuncia del Tribunale di Torino, laddove si è pure testualmente evidenziato che *"l'art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere "ora per allora" un'obbligazione che presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l'entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante"*.

corretto predicare la necessaria "*esigibilità immediata*" (ovvero, per quanto pare doversi intendere, la preesistenza) di interessi primari (già "*scaduti*") all'atto della sottoscrizione della clausola anatocistica quale condizione della pratica anatocistica ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Del resto, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare *expressis verbis* che non si sottrae al citato divieto la convenzione che "*stipulata successivamente alla stipulazione di un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l"obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro",* essendo *"idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi"*[48]*.*

Né può condividersi l'assunto, secondo cui l'art. 821 comma 3 c.c., lungi dallo stabilire il regime della capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi (ovvero dal rivelare "*una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice*"), si limiterebbe a "*prevedere che gli interessi-frutti civili <<si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto>>",* vale a dire *"a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera (de die in diem)", senza affatto prescrivere, quindi, "che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)"*[49]*.* La nozione di *"progressione giornaliera",* nella sua genericità, non vale di per sé a qualificare il regime attraverso il quale maturano gli interessi sulla sorte capitale, che necessitano, ai fini del loro calcolo, per l'appunto dell'individuazione del regime finanziario prescelto. Trattasi, in effetti, di argomento in contrasto con il diritto vivente evincibile dalla citata consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia[50] e che risulta oltretutto smentito, in chiave ermeneutica, dalla già richiamata Relazione del Guardasigilli al Codice Civile del 1942; e ciò al di là della considerazione per la quale la locuzione che fa riferimento alla maturazione degli interessi *"giorno per giorno"* (non già, quindi, "giorno su giorno", ovvero in base a progressione geometrica) pare ben più compatibile con il regime della capitalizzazione semplice (basato sul principio di proporzionalità e sull'incremento secondo progressione aritmetica) piuttosto che con quello della capitalizzazione composta (caratterizzato dalla produzione esponenziale degli interessi secondo progressione geometrica). Analogamente, alcun effettivo chiarimento deriva dal configurare apoditticamente, *sic et simpliciter*, il rapporto tra capitalizzazione composta ed anatocismo nei contratti di credito in termini di eterogeneità, individuando

[48] Cfr. Cass. n. 3805/2004 cit..
[49] Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019 n. 605 (Giudice E. Astuni), in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it.
[50] Cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191, Id. n. 20600/2011, 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, 20600/2011.

nella prima *"solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro,* ovvero *"una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato*"[51]. Invero, al di là dell'evidente rischio di elusione della richiamata disciplina imperativa, tale definizione non vale certo a spiegare se nei finanziamenti a rimborso rateale l'adozione del regime composto comporti o meno la produzione di interessi su interessi secondo dinamica esponenziale e se tale meccanismo risulti o meno conforme all'ordinamento. È del resto destituito di fondamento ritenere che l'anatocismo convenzionale presupponga necessariamente l'inadempimento, da parte del debitore, rispetto ad una pregressa obbligazione relativa ad interessi primari, avendo la Suprema Corte, come già chiarito, avuto modo di precisare che l'art. 1283 c.c. si applica anche agli "*interessi che matureranno in futuro"* rispetto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.). Nè pare revocabile in dubbio, del resto, che la conseguenza sanzionatoria-risarcitoria dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie è rappresentata dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori (art. 1224 c.c.), non già quelli anatocistici. Non pare poi condivisibile l'affermazione per la quale "*nel settore del credito in generale, e del credito bancario in particolare",* esisterebbe *"un'evidenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, ai fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge 108/96 ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, dove il tasso è espresso in capitalizzazione composta"*[52]. Risulta in proposito evidente l'inconferenza dei due "tassi" richiamati rispetto al prezzo del finanziamento (che il solo regime finanziario della capitalizzazione semplice è in grado di esprimere), essendo il T.A.E.G. ed il T.E.G. (nella omnicomprensività delle voci di costo negli stessi ricompresi) tesi a perseguire finalità diverse, consistenti, quanto al primo, nell'esigenza di consentire al consumatore, attraverso una compiuta informazione circa i costi complessivi dell'operazione, la comparazione della soluzione finanziaria offertagli in rapporto alle altre reperibili sul mercato creditizio (e ciò anche in funzione di stimolo alla concorrenza tra gli istituti bancari e gli intermediari abilitati); quanto al secondo nel fungere da parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura. Trattasi, pertanto, di ambiti di disciplina affatto diversi.

[51] Cfr. Trib. Torino,, 30.05.2019 n. 605 it..
[52] Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit..

E ciò anche senza considerare la non totale coincidenza delle voci incluse nel T.A.E.G. e di quelle che compongono il T.E.G., per l'appunto in ragione delle diverse funzioni dei due "tassi", come posto in evidenza dalla stessa Banca d'Italia[53]. Richiamate le considerazioni sin qui svolte, infine, non merita condivisione l'affermazione secondo cui*, "nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore".* Al riguardo, va osservato che, sotto il primo profilo, il rilievo secondo cui "*gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento"* si configura come una mera petizione di principio, ove si tenga conto, per un verso, dell'omessa menzione del regime finanziario adottato (rilevante non soltanto in termini di contrasto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria e con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche in rapporto alla necessaria determinatezza del tasso di interesse applicato - ex artt. 1418, 1419 comma 2, 1346 c.c.) ed in riferimento al mancato rispetto del regime formale previsto *ad substantiam* ex art. 1284 e art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.)[54], per altro verso, che la conoscenza del termine finale dell'ultima rata di ammortamento se può valere a definire l'orizzonte temporale dell'esposizione debitoria frazionata, non può certo escludere, di per sé sola, la crescita esponenziale degli interessi che (in contrasto con il principio di proporzionalità prefigurato dal Legislatore ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) connota il regime della capitalizzazione composta adottato ai fini del rimborso rateale del finanziamento. .

Sotto il secondo profilo, va ribadita la contraddittorietà intrinseca tra l'affermazione della necessaria "*esigibilità immediata di interessi primari*" già in precedenza maturati (pertanto scaduti), quale (presunta) condizione del divieto di anatocismo stabilito ex art. 1283 c.c. e

[53] Nel provvedimento del 15 luglio 2015 n. 87795 (in G.U. n. 174 del 29-7-2015), in vigore dal 01.0.2015 si legge: *"Il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni; tra le altre, per un diverso trattamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini anti-usura ai sensi della Legge 108/96)"*.

[54] L'interferenza tra nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto (con specifico riferimento al tasso di interesse) e nullità per difetto del requisito formale *ad substantiam* in relazione alla pattuizione del tasso ultralegale è stata posta in luce, in termini mai così chiari ed espliciti, nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26779, depositata il 21.10.2019: "*in materia di determinazione convenzionale degli interessi, a mente dell'art. 1284 c.c. … il richiamo operato originariamente per iscritto a prestabiliti criteri o elementi estrinseci, anche mutevoli nel tempo, è idoneo a soddisfare sia il requisito formale dell'art. 1284 c.c., sia quello della determinabilità della prestazione*".

quella, contenuta nella medesima richiamata pronuncia, secondo cui lo stesso divieto *"cessa di applicarsi … quando l'interesse primario è venuto a scadenza"*[55] .

Sulla nullità per indeterminatezza delle clausole relativa al tasso di interesse

La nullità parziale della disciplina pattizia implicante l'effetto anatocistico si riflette, a ben vedere, anche sul piano dell'indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

A tale riguardo, va in primo luogo rimarcato che l'omessa menzione del regime composto ai fini della quantificazione della rata costante e dello sviluppo del piano di ammortamento "alla francese", nonché del criterio di computo degli interessi in rapporto alla sorte capitale di riferimento comporta un'obiettiva incertezza circa il tasso effettivo di interesse applicato ai rapporti. Il C.T.U., in proposito, ha posto in luce che, per entrambi i contratti di mutuo, "*Non si riscontra alcuna esplicitazione in contratto né dell'applicazione del regime finanziario composto, criterio penalizzante rispetto all'alternativo regime semplice, né del fatto che le quote interessi pagate con ciascuna rata vengano determinate sul capitale residuo, anziché sulla quota capitale che viene a scadere con la rata*" (cfr. relazione Dott. Tizio allegata al reclamo sub doc C, pagg. 69 e 83). Sotto tale profilo, non può condividersi l'affermazione del G.E. secondo cui *"la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti che può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo"*[56]*;* di modo che, una volta fissati l'importo finanziato, il T.A.N., il numero e la periodicità delle rate, la formula matematica elaborabile con tali dati varrebbe ad individuare *"quale sia quell'unica rata costante in grado di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti"*[57]*.* Siffatta affermazione sarebbe fondata qualora un ammortamento a rata costante in base ai dati contrattuali appena indicati fosse possibile facendo ricorso ad un unico regime finanziario. Ma tale assunto non corrisponde al vero, come acclarato dagli studiosi di Matematica Finanziaria che si sono occupati della questione, ben potendosi

[55] *"Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") ….. La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato*" (Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.).

[56] In tal senso, vedasi anche Trib. Torino, sentenza n. 86/2019 del 07.01.2019, conf., *ex plurimis*, Trib. Benevento, 19.11.2012, Trib. Monza, 19.06.2017, Trib. Roma, 11.11.2016, Id. 05.04.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017, Trib. Milano 28.06.2017, Trib. Pisa 21.04.2017, da ultima, App. Roma 30.01.2020 n. 731.

[57] Cfr. Trib. Torino, sentenza n. 86/2019 del 07.01.2019.

stilare con quei medesimi T.A.N., somma capitale finanziata, numero e periodicità di rate (posticipate) anche un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice, chiaramente con rata costante di ammontare diverso da quello che risulta facendo applicazione (sempre con i medesimi parametri di calcolo) del regime composto[58]. Ciò in quanto, *ceteris paribus*, i due regimi conducono, per costruzione, a due diversi valori dell'importo che deve essere restituito al termine del periodo di scambio, configurandosi il finanziamento con ammortamento secondo il regime esponenziale più oneroso rispetto a quello con ammortamento in regime lineare; conseguentemente anche i tassi effettivi delle relative operazioni risultano diversi tra loro. E questo comporta innegabile indeterminatezza del tasso di interesse, non potendosi esso considerare univocamente stabilito in contratto. Deve infatti escludersi, in tale contesto, che la mera allegazione al contratto del piano di ammortamento valga ad integrare la menzione del regime applicato e/o del tasso effettivo dell'operazione. L'indeterminatezza oggettiva del tasso di interesse si riflette, infatti, anche sul piano del rispetto del requisito formale prescritto *ex lege*. Non a caso, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare costantemente che "*in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*". Pur potendosi ritenere tale condizione "*soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse",* è evidente che in difetto di menzione di sorta del regime finanziario adottato e del modello di produzione degli interessi risulta "*impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi*". Ne deriva che, atteso che "*ai fini di una valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam*"; essendo per l'appunto "*la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale*

[58] In proposito, la Matematica Finanziaria classica ha tradizionalmente riconosciuto la possibilità di predisporre un piano di ammortamento progressivo a rata costante sia con l'uno che con l'altro regime: cfr. G. Varoli, "*Matematica Finanziaria*", II Edizione, 1983, pagg. 121 e segg.; C.E. Bonferroni, "*Fondamenti di Matematica Attuariale*", 1938, pagg. 272-273; così come, in tempi più recenti, altri autorevoli autori di testi istituzionali, quali M. Caliri, "*Appunti di Matematica Finanziaria*", 1998, pag. 145; A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, "*Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice*", 2016; C. Mari, G. Aretusi, "*Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare*", in Rivista "Il Risparmio", n. 1/2018, pagg. 27 e segg.; Idd. "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune precisazioni concettuali e metodologiche*", n. 1/2019, pagg. 115 e segg.; G. Aretusi, *"Mutui e Anatocismo – Aspetti matematici e tecnici*", 2018.

del tasso di interesse con quello legale, … rilevabile anche d'ufficio[59]*.* Con le pronunce appena citate, in particolare, la Corte regolatrice ha escluso che il richiamo, contenuto nei contratti di conto corrente bancari, alle condizioni cd. uso piazza integri *relatio* idonea ad indicare "*criteri prestabiliti*" ed "*elementi estrinseci*" funzionali alla corretta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse; a maggior ragione – deve ragionevolmente ritenersi – deve escludersi che possa considerarsi valida, a tal fine, una *relatio* che non faccia riferimento alcuno a siffatti criteri ed elementi (segnatamente al regime finanziario ed al criterio di calcolo degli interessi) e che attenga, piuttosto, al mero risultato contabile derivante dal ricorso a criteri di determinazione del tasso non estrinsecati in modo esplicito né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata e tanto meno "*obiettivamente individuabili*" attraverso il loro esame; ciò che, a ben vedere, risulta in contrasto non soltanto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria, ma anche con la disciplina imperativa riveniente negli artt. 1283 e 1284 c.c.. Ancor più eloquentemente, il medesimo Supremo Collegio ha precisato che "*ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem*"; in particolare, *"in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonchè Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto".* In definitiva, "*i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale"*[60]*.* E va ribadito che il mero richiamo al risultato finale "fotografato" dal piano di ammortamento non può ritenersi, di per sé solo, esplicitazione del "*criterio di calcolo*" degli interessi in base al quale esso è predisposto, né, tanto meno, del regime finanziario applicato (del quale, del resto, solitamente non è fatta menzione alcuna nel testo contrattuale e nella documentazione allegata) ai fini della formazione della rata e del monte interessi complessivo. In realtà, l'indicazione del regime finanziario adottato rappresenta un elemento indispensabile (sia in chiave formale che

[59] NOTA 117) Cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, Id. n. 3480/2016, Id. n. 2072/2013, Id. n. 25205/2014.

[60] Cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. Id. n. 8028/2018.

quale elemento contenutistico), essendo riconducibile all'ambito di *"tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" cui fa riferimento l'art. 117 comma 4 T.U.B., ciò che soprattutto rileva nella tematica in questione. In effetti, alla luce della disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, dei già citati art. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. (che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti bancari) – pare innegabile che il regime finanziario attraverso il quale viene utilizzato il tasso d'interesse (effettivo) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio adottato per il calcolo degli interessi costituiscono, per espressa *voluntas legis*, elementi fondamentali al fine di determinare l'oggetto del contratto, integrando la previsione relativa all'ammontare degli interessi (che, quindi, non esaurisce, di per sé sola, la clausola inerente al costo del finanziamento): non a caso, la forma scritta *ad substantiam* stabilita dall'art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita, come dianzi precisato, anche al "*tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" (che, ai sensi del già richiamato comma 4 della medesima disposizione, devono essere indicati nel testo contrattuale); locuzione, quest'ultima, che esprime evidentemente il concetto di tasso effettivo. Così come la necessità di espressa previsione scritta è stabilita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'appunto con riferimento alla "*misura*", ovvero al tasso degli interessi (non già all'ammontare degli interessi, complessivo o frazionato che sia), tanto che, in caso di mancanza dello stesso, occorre applicare, quale tasso sostitutivo, la "*misura legale*" (*id est*, il tasso legale). In virtù dell'evidente collegamento tra oggetto e forma del contratto evincibile dalla disciplina appena richiamata, pare quindi innegabile che il Legislatore abbia assegnato al tasso degli interessi primaria rilevanza (sia "strutturale" che "formale") ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto in esame (inteso nella sua complessità) e ciò in quanto detto tasso rappresenta il rapporto tra le due prestazioni oggetto della complessa obbligazione gravante sul debitore (nel caso in questione il mutuatario), in parte restitutoria (quella principale) ed in parte corrispettiva (quella accessoria). Più precisamente, nel mutuo gli interessi costituiscono la differenza tra il debito totale dell'*accipiens* (*id est* il montante complessivo) ed il capitale finanziato, mentre il tasso di interesse esprime il rapporto tra gli interessi dovuti e lo stesso capitale, in ragione del tempo del suo rimborso. È proprio in virtù dell'attitudine del tasso a fungere da indicatore del prezzo del finanziamento (evincibile soltanto attraverso la comprensione e la valutazione dei suddetti parametri) che esso non può che concepirsi come tasso effettivo, ragion per cui la sua "misura" (*id est*, tasso) va esplicitata in modo chiaro e comprensibile per il contraente aderente, trovando in tale esigenza, per l'appunto, fondamento

giustificativo la normativa in materia di trasparenza bancaria; esigenza che non può essere invece realizzata mediante la mera indicazione dell'ammontare degli interessi (che è soltanto il risultato dell'applicazione dei fattori che determinano il costo del credito), in difetto di menzione di sorta del regime finanziario utilizzato per computarli e del criterio di calcolo degli stessi. Del resto, se fosse sufficiente ad integrare la determinatezza del prezzo del finanziamento – *id est*, del tasso (effettivo) - la mera allegazione del piano di ammortamento (potendosi esso evincere dal raffronto tra l'importo del capitale da rimborsare e quello degli interessi da corrispondere, previa individuazione, attraverso accurata analisi matematica, del regime finanziario non espresso nel testo contrattuale), ad analoga conclusione dovrebbe ragionevolmente pervenirsi anche con riferimento agli altri elementi che concorrono ad individuare il contenuto del contratto di mutuo, quali l'ammontare del capitale finanziato, il numero delle rate di rimborso, il loro ammontare e la loro periodicità, potendo allo stesso modo anche tali dati ricavarsi (peraltro senza neanche dover far ricorso a complessi algoritmi) dal piano di ammortamento, essendo anch'essi desumibili dal medesimo piano.

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse implica e presuppone che sia anche espressamente contemplato il regime finanziario adottato ed il criterio di calcolo degli interessi costituisce, a ben vedere, *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte, potendosi desumere dalla *ratio decidendi* di varie pronunce in materia: a titolo esemplificativo, nel rimarcare la nullità della clausola cd. "uso piazza" in relazione ai conti correnti bancari, si è sottolineato che "*la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso*"[61]; in tal modo esplicitando che ciò che conta è, per l'appunto, il criterio oggettivo, predeterminato e verificabile, in virtù del quale viene stabilito un stabilito tasso; che, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., la pattuizione relativa agli interessi *"deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse",* non valendo invece *"generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione"*[62]*.* Si è poi precisato che "*la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti*" e, come già in

[61] NOTA 119) Cfr. Cass. n. 3855/2018.
[62] NOTA 120) Cfr. Cass. n. 2317/2007.

precedenza accennato, che l'indicazione del tasso può essere effettuata anche *per relationem* ma pur sempre "*attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili*"[63] ed ancora, che "*per la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria … è indispensabile che i … parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici*"[64]; nel medesimo contesto, si è altresì ribadito che affinchè "*il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto*", per quanto "*per relationem*" - e purchè "*senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante"* - occorre che ciò avvenga mediante "*rinvio a dati che siano conoscibili a priori … e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto"* e che la *relatio* si configura legittima soltanto ove si faccia riferimento a "*indici o parametri di sicura identificazione che non siano determinati dalla banca*"[65]. Ciò posto, è evidente che il mero richiamo al piano di ammortamento allegato al contratto non vale certo ad individuare i "*criteri*" e "*parametri*" di calcolo *de quibus* (che non possono evidentemente identificarsi, *sic et simpliciter*, nel risultato nummario che deriva dal loro impiego), ove non siano in altro modo esplicitati; risolvendosi il piano medesimo, piuttosto, nell'esito numerico finale dell'applicazione di "*criteri*" e "*parametri*" (in primo luogo, giova ribadire, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) che, in difetto di espressa menzione, non è certo dato individuare in modo chiaro ed univoco. In altri termini, "*il piano di ammortamento ha valore precettivo nella misura in cui è coerente con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interesse e quota capitale, non è comunque conforme al contratto, nel senso che non può sopperire all'obbligo sancito dall'art. 117 comma IV, T.U.B., secondo cui il contratto deve indicare, tra l'altro, le condizioni praticate, ossia il regime finanziario di determinazione degli interessi*"[66].

In tale contesto, sostiene il G.E. nell'ordinanza reclamata che "*un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto*", tale da integrare, in ipotesi, nullità

[63] NOTA 121) Cfr. Cass. n. 12276/2010.
[64] NOTA 122) Cfr. Cass. n. 3968/2014.
[65] NOTA 123) Cfr., rispettivamente, Cass. n. 25205/2014 e Cass. n. 17110/2019.
NOTA 124) Cfr. Trib. Cremona, sentenze n. 177/2019, n. 201/2019, n. 221/2019, n. 227/2019 e n. 287/2019 (G.O.T. N. Corini)
[66] Cfr., rispettivamente, Cass. n. 25205/2014 e Cass. n. 17110/2019.
Cfr. Trib. Cremona, sentenze n. 177/2019, n. 201/2019, n. 221/2019, n. 227/2019 e n. 287/2019 (G.O.T. N. Corini).

per indeterminatezza della relativa clausola pattizia, sarebbe integrata soltanto "*se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare - in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare*". Nel provvedimento di prime cure, tuttavia, non si evince indicazione di tali univoche "modalità" (espresse o stabilite *per relationem* attraverso criteri specifici e predeterminati).

Ulteriore profilo di rilevanza dell'indeterminatezza del tasso di interesse nei finanziamenti con rimborso graduale ed ammortamento in regime composto (cd. "alla francese") è ravvisabile nel fatto che, con il piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto al termine del periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari (*rectius*, non è equivalente) al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula *i= (1+i/t2)^t2-1*, dove *t2* è il numero di periodi in un anno, ed *i* il tasso nominale), emerge che in realtà il T.A.E. - vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nell'ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta – risulta superiore (non finanziariamente equivalente) al T.A.N. indicato in contratto[67]. Siffatta divergenza tra T.A.N. e T.A.E. dipende dal fatto che, facendo ricorso al regime composto, "*sono stati utilizzati tassi periodali non equivalenti al tasso annuale convenuto"* ed è quindi *"dovuta al*

[67] Principio cardine della Matematica Finanziaria è quello di "Equivalenza Finanziaria": esso "*impone che due tassi, riferiti ad archi temporali diversi, sono equivalenti quando alla fine di uno stesso periodo preso come riferimento producono uguale interesse*" (cfr. G. Aretusi, "*Mutuo e Anatocismo. Aspetti matematici e tecnici*", 2014, pagg. 7-8). In tal caso, i corrispondenti fattori di capitalizzazione dei due tassi (fissati in rapporto ad archi temporali distinti) in riferimento ad un'operazione finanziaria della stessa durata (t) risultano uguali.

Altre analoghe ed eloquenti definizioni del principio si evincono dalle parole dei più illustri Autori: "*Due somme, disponibili in tempi diversi, si dicono equivalenti, se i loro valori attuali calcolati al tempo 0 (oggi), con una om mm òòdata legge di sconto, sono uguali"* (E. Levi, 1979)*; "L'ammortamento è equo dal punto di vista finanziario, se la somma dei valori attuali delle single rate al tempo 0 eguaglia la somma prestata; o analogamente se la somma dei montanti delle single rate, al tempo n, eguaglia il montante, al tempo n, della somma prestata"* (E. Levi, 1979). In altri termini*, "Essendo molteplici le scadenze sia delle prestazioni che delle controprestazioni, bisognerà fissare anche un'epoca di riferimento e intendere che tra le prestazioni e le controprestazioni debba sussistere il vincolo che, riportandole, con la legge di interesse o sconto prescelta, all'epoca di riferimento pure prefissata, il valore delle prime eguagli il valore delle seconde"* (E. Levi, 1959). Ed ancora, "*Perché un'operazione ad un conto sia in equilibrio, occorre e basta che l'incasso eguagli la somma dei valori iniziali dei pagamenti, calcolati con sconto coniugato alle leggi cui è collocato l'incasso"* (C. E. Bonferroni, 1938).

costo della capitalizzazione infrannuale (o anatocismo infrannuale)"[68]. Essa deriva, in definitiva, dalla formula della capitalizzazione composta attraverso la quale vengono determinate le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia); formula che comporta l'incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in buona sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo[69].

In effetti, con il piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto al termine del periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per (espresso dal dal cd. T.A.E.) non è pari (*rectius*, non è equivalente) al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula *i= (1+i/t2)^t2-1*, dove *t2* è il numero di periodi in un anno, ed *i* il tasso nominale), emerge che in realtà il T.A.E. - vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene

---

[68] Cfr. G. Aretusi, C.M. Germinara, L. Germinara, C. Mari, M. Nerbi, D. Provenzano, M. Sirgiovanni, B. Spagna Musso, "*Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*" – Documento condiviso redatto a margine di convegno Assuba, maggio 2020, in Rivista di Diritto del Risparmio, Luglio 2020, pag. 34.

[69] Significative e sempre attuali, in tale contesto, le lucide considerazioni contenute nella motivazione della nota sentenza Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113 (Giudice Mastronardi): "*Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici…. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c*." cfr. Trib. Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113). Analogamente, con altre pronunce si è affermato che "*Sono nulle per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli art. 1346, 1418, 1419 c.c., le clausole sugli interessi di un contratto di mutuo che si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi. Di conseguenza, va dichiarata la nullità per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 1346 c.c., anche delle clausole relative al piano di ammortamento del contratto di mutuo"* (cfr. Trib. Milano 20.10.2013, in Banche, borsa, tit. cred., 2015, 1, II, 45) e che "*la metodologia di costruzione del rimborso a rate costanti secondo il sistema alla francese implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari*", per cui, oltre che un contrasto con il principio di trasparenza dell'operazione contrattuale, che si traduce nella necessità che "*entrambi i tassi siano adeguatamente esposti in contratto per evitare incertezze nell'esecuzione*" dello stesso, si verifica anche "*indeterminatezza dei costi da applicare al finanziamento*" (cfr. Trib. Cremona, sentenza n 177/2019, GOT N. Corini).

considerata nell'ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta – risulta superiore (non finanziariamente equivalente) al T.A.N. indicato in contratto. Eloquente la spiegazione della divergenza (per meglio dire, della non equivalenza finanziaria) tra T.A.N. e T.A.E. nei finanziamenti a rimborso graduale con ammortamento in regime composto è stata fornita da C. E. Bonferroni: "*quando non vengono concessi premi di rimborso o d'emissione, il capitale versato dal prestatore è uguale alla somma dei valori attuali dei termini* al *tasso* [nominale n.d.r.] *i dell'ammortamento."* Diversamente, in presenza di premi di rimborso o d'emissione e, in generale, in presenza di ulteriori costi associati all'operazione (ciò che avviene normalmente in riferimento al T.E.G. quale prefigurato dall'art. 644 comma 4 c.c.[70],*"la uguaglianza ora detta più non sussiste, almeno in generale, giacché in tal caso il valore attuale complessivo dei termini effettivi supera il capitale versato. Per ristabilire l'uguaglianza, occorre valutare i termini ad un tasso j diverso dal tasso* [nominale] *i; nel caso ora detto, ad un tasso j maggiore del tasso* [nominale] *i, in modo da diminuire la somma dei valori attuali dei termini effettivi. Il tasso j dicesi tasso effettivo o reale del prestito. Esso ha notevole importanza, perché è il tasso al quale il prestatore investe effettivamente il suo capitale (trascurando eventuali tasse, imposte, ecc). … (…) … Per questo, j chiamasi anche tasso d'investimento o d'impiego"*[71] L'evidenziata divergenza tra T.A.N. e T.A.E. che si presenta facendo ricorso al regime composto, in difetto di previsione pattizia di sorta in ordine al regime finanziario applicato, rende quindi – sotto tale ulteriore profilo - indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse. A tale conclusione è dato inevitabilmente pervenire se è vero, come è vero, che sul piano prettamente finanziario, l'ammontare degli interessi dipende, oltre dal T.A.N. impiegato (che si configura come tasso "strumentale" per la fissazione del tasso effettivo), anche dal modello di produzione degli interessi prescelto, modello espresso dall'equivalenza intertemporale generata dal regime finanziario adottato. In definitiva, la divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E. evincibile dallo sviluppo del piano di ammortamento deriva dall'applicazione del tasso periodale effettivo in regime composto ai fini del computo degli interessi e del frazionamento infrannuale dei pagamenti. In tal modo il T.A.N. viene a perdere la funzione sua propria (che dovrebbe essere quella di contribuire ad esprimere il prezzo del finanziamento) e ciò in ragione dell'effetto esponenziale

[70] E' la stessa Banca d'Italia che, a pag. 9 dell'opuscolo informativo sul credito al consumo (reperibile al link https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/GuidaCredito WEB.pdf) precisa che *"il TAEG include il TAN*".

[71]) Cfr. C. E. Bonferroni, "*Fondamenti di Matematica Attuariale*", 1938, pag. 326.

(anatocistico) connaturato al medesimo regime composto impiegato (ovvero in virtù della "occultata" deroga al regime lineare[72].

Altro profilo di indeterminatezza del tasso di interesse è stato infine individuato dal C.T.U., con riguardo al mutuo stipulato con Teta s.p.a., nella *"modalità di individuazione del tasso debitore variabile, applicabile a partire dalla seconda rata di preammortamento", tenuto conto del fato che "in contratto si specifica esclusivamente la misura "massima" dello spread applicabile al parametro Euribor".*

Il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza (anche per l'omessa menzione dei fondamentali elementi indicativi del costo del finanziamento, costituiti, per l'appunto, dal regime finanziario e dal criterio di calcolo degli interessi), ex artt. 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c, avviene tramite il ricorso all'art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione sostitutiva (ovvero attraverso l'applicazione del saggio legale), in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l'appunto, dalla suddetta indeterminatezza) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale[73]. Altro indirizzo giurisprudenziale, invece, a fronte del riscontro della nullità per indeterminatezza del tasso, fa ricorso al tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. (cd. tasso BOT) [74].

A questo Collegio che la prima delle due suindicate soluzioni pare invero preferibile: l'art. 117 comma 7 T.U.B., in virtù del suo stesso tenore testuale, si applica *"in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate al comma 6*" del medesimo articolo; vale a dire, rispettivamente, qualora non risultino affatto contemplati in forma scritta "*il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati*", o il tasso e le condizioni *de quibus* siano stabiliti mediante mero "*rinvio agli usi*". Diversamente, nello scenario in esame, la nullità della clausola relativa al tasso di interesse non deriva dalla

---

[72] *La capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare in caso di mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione."* (cfr. Trib. Roma 08.02.2021, n. 2188).

[73] Vedasi, in tal senso, *ex plurimis*, Cfr. Trib. Milano, 30.10.2010; conf. Trib. Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113, Trib. Larino, Sez. Distaccata di Termoli, 17.04.2012 n. 119, Trib. Isernia 28.07.2014, Trib. Lucca 10.05.2018 n. 763, Id. n. 476/2020 (G.O.T. Mancini), Trib. Napoli 13.02.2018 n. 1558, Id. 16.06.2020 n. 4102 (Giudice E. Pastore Alinante), Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90 (Giudice D. Provenzano), Trib. Cremona 28.03.2019 n. 227, Id. n. 28.03.2019, 27.03.2019 n. 221, 18.03.2019 n. 201, (GOT N. Corini), Trib. Roma 29.05.2019 n. (Giudice A. Zanchetta), App. Campobasso 05.12.2019 n. 412 (Pres. D'Errico, Rel. Carosella) n. 412, Trib. Campobasso, 26.03.2020 n. 158, Id. 06.11.2020 n. 523 (Giudice M. Dentale), Trib. Ferrara n. 287/2018, App. Bari 03.11.2020 n. 1890.

[74] Cfr. App. Genova, 28.04.2020 n. 410; conf. Trib. Savona, ord. 08.11.2017, App. Bari 03.11.2020 n. 1890, nonché, sia pure sub specie di mero *obiter dictum*, Trib. Roma 8 febbraio 2021 n. 2188, Giudice F. Basile.

sua omessa stipulazione in forma scritta o dal richiamo agli usi ai fini della specificazione del tasso, bensì dall'indeterminatezza della relativa previsione pattizia (comunque trasfusa in forma scritta, anche attraverso l'indicazione espressa del T.A.N. e l'allegazione al contratto del piano di ammortamento), in ragione dell'evidenziata divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E. (desumibile dallo sviluppo del piano di ammortamento); divergenza implicata, giova ribadire, dall'adozione del regime di capitalizzazione composta[75].

La rielaborazione del conteggio dell'esposizione debitoria inerente ai due rapporti di mutuo per cui è giudizio è stata quindi effettuata dal C.T.U. Dott. Tizio, in conformità al quesito formulato dal Collegio nel precedente incidente cautelare esecutivo, per l'appunto facendo applicazione del saggio legale *pro tempore* vigente, oltre che in base a piani di

[75] Costituisce conferma della correttezza della teorica in questa sede sostenuta la recente sentenza n. 11876 del 18.06.2020 della Corte di legittimità, che, pur attenendo ad un rapporto di conto corrente, esprime un principio applicabile ad ogni tipo di contratto bancario: "*È nulla per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. la clausola relativa agli interessi … in cui la concreta determinazione del tasso ….. dipende dalla mera discrezionalità di una delle parti del contratto e non sia, invece, rimessa ad un elemento esterno al contratto. Sul piano rimediale, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola di un rapporto di conto corrente che rimette la determinazione del tasso d'interessi … alla mera discrezionalità della banca, posta la sua natura generale, è regolata dalla disciplina di diritto comune; non si applica, invece, la regola dell'art. 117, 7 comma T.u.b., che è riferita testualmente alle sole violazioni dei commi 4 e 6 dello stesso art. 117 T.u.b. e si pone quale rimedio correttivo delle peculiari ipotesi di nullità di protezione previste dal Titolo del T.u.b. dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali*." Del resto, "*come indica chiaramente la formula di apertura*" del comma 7, la peculiare "*disciplina rimediale*" ivi contenuta "*riguarda unicamente le ipotesi in cui la nullità sia stata dichiarata in ragione della violazione delle citate disposizioni*" (ovvero, per l'appunto, dei commi 4 e 6 del medesimo articolo). Analogamente, in riferimento ai contratti di finanziamento, la mancata specificazione del regime finanziario in base al quale il T.A.N. previsto in contratto viene in concreto declinato ai fini del computo degli interessi e che concorre a determinare il tasso di interesse applicato al rapporto si sostanzia in una scelta unilaterale e discrezionale da parte della banca del regime adottato e, conseguentemente, del tasso effettivo dell'operazione (la cui determinazione rimane in tal guisa sottratta ad un'effettiva e concorde manifestazione del consenso di entrambe le parti); con conseguente operatività, anche in tal caso, della disciplina di diritto comune mediante sostituzione del tasso legale a quello illegittimamente imposto (ex art. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1339 e 1284 comma 4 c.c.). E' se è vero che l'omessa menzione del regime (composto) adottato ai fini dell'elaborazione del piano di ammortamento è, di per sé, riconducibile alle ipotesi di nullità per mancata indicazione delle "*condizioni*" praticate, di cui al comma 4 del citato art. 117 (ciò che parrebbe comportare, *prima facie*, l'applicazione del tasso sostitutivo ai sensi del comma 7 della stessa disposizione), è del pari innegabile che siffatta lacuna contenutistica del testo contrattuale determina anche (ed inevitabilmente) la (ben più grave) consequenziale nullità per indeterminatezza del tasso di interesse (pur pattuito in forma scritta in contratto, sia pure in misura difforme dal tasso "reale"). Del resto, non può trascurarsi di considerare che, a norma dell'art. 127 comma 2 T.U.B., le nullità previste nel titolo VI del T.U.B. (dedicato alla "trasparenza delle condizioni contrattuali") – e quindi anche quella di cui all'art. 117 comma 1 e 4 – si configurano come nullità cd. "di protezione", in quanto, pur essendo rilevabili "*d'ufficio dal giudice*", "*operano soltanto a vantaggio del cliente*". Ne deriva che il "*rimedio correttivo*" dell'anzidetto comma 7 dell'art. 117 (avente la funzione di temperamento della disciplina comune posta dal Codice Civile) non può operare che nelle ipotesi tassative ivi previste, difettando il presupposto stesso di una sua (ipotetica) applicazione analogica in casi non espressamente contemplati; e ciò, per l'appunto, in considerazione dell'operatività dell'ordinaria disciplina codicistica per le nullità di tipo diverso. E, non a caso, in tale contesto (ed in perfetta aderenza a tale ultima conclusione), la citata sentenza n. 11876/2020 della Corte di Cassazione precisa eloquentemente che "*la causa di nullità prevista a norma dell'art. 1346 cod, civ. – in punto di determinatezza dell'oggetto e del contenuto del contratto – è, invece, di ordine generale; la stessa dunque richiama, per la definizione dei suoi aspetti disciplinari ed effettuali rispetto alla relativa dichiarazione, le semplici regole di diritto comune*" (e quindi, ai fini che in questa sede rilevano, il meccanismo di eterointegrazione normativa ex art. 1284 comma 4 c.c.).

ammortamento stilati in regime di capitalizzazione semplice, per le ragioni sin qui esposte; esposizione debitoria (sempre che risulti effettivamente sussistere) ulteriormente ridotta in virtù dei pagamenti non ancora documentati al tempo delle indagini peritali svolte in quell'analogo pregresso procedimento, nonché dalla riscossione della somma ricavata dalla procedura esecutiva immobiliare nel contesto della quale era stato introdotto quello stesso procedimento ex artt. 624 c.p.c..

****

Alla luce degli elementi di valutazione sin qui passati in rassegna, in conclusione, sussistono, ex art. 624 c.p.c., gravi motivi ai fini della sospensione della procedura esecutiva, sotto il profilo del *fumus boni iuris* in virtù dei rilievi argomentativi sin qui svolti, considerata, altresì, la garanzia ipotecaria che assiste la pretesa creditoria fatta valere *in executivis* dalla reclamata Zeta s.p.a. e tenuto conto del fatto che risulta incontestato che il debito della società esecutata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, intervenuta nella procedura esecutiva n. 51/2019 R.G.E. (e chiamata nel presente procedimento cautelare incidentale), è stato ammesso alla procedura di definizione agevolata dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; quanto al *periculum in mora*, stante la prossimità dell'asta indetta in relazione all'immobile pignorato, fissata per il 18 giugno dell'anno corrente, come attestato dal relativo avviso pubblicato sul portale delle aste giudiziarie e fallimentari (prodotto a corredo delle note difensive depositate in data 29.04.2021).

Il regime delle spese di lite relative al presente procedimento cautelare incidentale, comprensivo sia della fase di prime cure che di quella di reclamo, viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con riguardo al rapporto processuale principale, tenuto conto del carattere eventuale della fase di merito del giudizio di opposizione, in conformità a quanto stabilito dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 22033/2011 e n. 22503/2011; pronunce con le quali, nel confermare il dovere del Giudice dell'Esecuzione di statuire sulle spese nell'ordinanza emessa a definizione della fase sommaria, è stata rimarcata, per l'appunto, la potenziale attitudine alla definitività di tale provvedimento (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c.). In riferimento al rapporto tra la reclamante e l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, le spese di giudizio vengono compensate, stante l'esito della decisione e non attenendo l'incidente cautelare alla pretesa creditoria fatta valere da quest'ultimo ente.

P.Q.M.

- In accoglimento del reclamo proposto da Gamma s.p.a. avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 30.01.2021, sospende, ex art. 624 c.p.c., la procedura esecutiva immobiliare n. 51/2019 R.G.E. radicata a carico della suddetta società.
- Compensa le spese di giudizio inerenti sia alla fase di prime cure che alla presente fase di reclamo del procedimento incidentale cautelare con riguardo al rapporto processuale tra l'odierna reclamante e l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara.
- Condanna Beta s.r.l., rappresentata dalla procuratrice Zeta s.p.a., alla rifusione in favore di Gamma s.p.a. in liquidazione delle spese processuali relative alla fase di prime cure, che liquida in complessivi € 4.418,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna Zeta s.p.a., alla rifusione in favore di Gamma s.p.a. in liquidazione delle spese processuali relative sia alla fase di prime cure, che liquida in complessivi € 4.418,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, sia alla presente fase di reclamo, che liquida in complessivi € 11.174,00, di cui € 174,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 11.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio in data 04.05.2021.

Il Presidente estensore

dott. Domenico Provenzano